



33080 Porcia (PN), via Gabelli, N. 4

**Tel.** +39 0434 253505 - **Fax.** +39 0434 253505

Numero REA PN – 436069

P.IVA 01334360938 e n. iscr. al Registro Imprese 91026500933

Capitale sociale i.v. euro 400.000,00

[info@farmaciecomunalifvg.it](mailto:info@farmaciecomunalifvg.it)

[farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it](mailto:farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it)

<https://www.farmaciecomunalifvg.it/>

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX. D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231  
INTEGRATO CON LE MISURE DI CUI ALLA  
LEGGE 190/2012

---

## PARTE SPECIALE

ADOTTATO DA

**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.**  
**SOCIETÀ BENEFIT**

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>7</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>7</b>
<b>3. COORDINAMENTO TRA MOG 231/2001 E PTPC 190/2012</b>	<b>7</b>
<b>4. I REATI PRESUPPOSTO CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ</b>	<b>9</b>
4.1 I reati considerati non commissibili nel contesto in cui opera la Società	9
<b>5. LA METODOLOGIA DI LAVORO</b>	<b>17</b>
5.1. Esame della documentazione della Società	17
5.2. Le interviste e i questionari di autovalutazione	17
5.3. Le risultanze dell'analisi	18
5.4. I principi per la redazione dei protocolli di prevenzione	18
<b>6. ANALISI DEI SINGOLI REATI</b>	<b>20</b>
<b>PARTE I: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, 25 D.LGS. 231/2001)</b>	<b>20</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	21
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	26
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	27
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	28
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	31
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	32
<b>PARTE II: REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 <i>BIS</i> D.LGS. N. 231/2001)</b>	<b>33</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	33
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	36
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	37
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	39
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI INFORMATICI	40

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	40
<b>PARTE III: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 ter D. lgs. 231/2001)</b>	<b>42</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	42
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	42
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	43
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	43
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	45
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	45
<b>PARTE IV: REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001)</b>	<b>46</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	46
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	47
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	48
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	49
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	49
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	50
<b>PARTE V: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D. LGS. 231/2001)</b>	<b>51</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	51
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	53
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	53
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	54
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	54
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	54
<b>PARTE VI: REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)</b>	<b>56</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	56
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	59
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	60

PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>61</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI SOCIETARI	<b>63</b>
<b>PARTE VII: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> D. LGS. 231/2001)</b>	<b>64</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>64</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>66</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>67</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>67</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	<b>68</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>69</b>
<b>PARTE VIII: REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 <i>SEXIES</i> D. LGS. 231/2001)</b>	<b>70</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>71</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>71</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>71</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI ABUSO DEL MERCATO	<b>71</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>72</b>
<b>PARTE IX: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> D. LGS. 231/2001)</b>	<b>73</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>73</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>74</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>74</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>75</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	<b>80</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>80</b>
<b>PARTE X: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO NONCHE' DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 <i>OCTIES</i> E ART. 25 <i>OCTIES.1</i> D. LGS. 231/2001)</b>	<b>82</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>82</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>83</b>

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>83</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO NONCHE' DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	<b>85</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>86</b>
<b>PARTE XI: REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001)</b>	<b>87</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>87</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>88</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>89</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>90</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	<b>90</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>91</b>
<b>PARTE XII: REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001)</b>	<b>92</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>92</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>93</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>94</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>95</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI AMBIENTALI	<b>95</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>95</b>
<b>PARTE XIII: REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001)</b>	<b>97</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>97</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>98</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>98</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>98</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	<b>99</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>99</b>
<b>PARTE XIV: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D. LGS. 231/2001)</b>	<b>100</b>

FATTISPECIE DI REATO	<b>100</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>100</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>100</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>101</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia	<b>101</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>102</b>
<b>PARTE XV: REATI TRIBUTARI (ART. 25 <i>quinquiesdecies</i> D. lgs. 231/2001)</b>	<b>103</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>105</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>105</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>107</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI TRIBUTARI	<b>107</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>108</b>
<b>PARTE XVI: REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 <i>SEXIESDECIES</i>)</b>	<b>109</b>
LE FATTISPECIE DI REATO	<b>109</b>
IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO	<b>111</b>
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE	<b>111</b>
PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<b>111</b>
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO	<b>112</b>
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	<b>112</b>

\*

## 1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo, il “Modello” o il “MOG”) definisce i principi generali che guidano Farmacie Comunali FVG S.p.A Società Benefit (di seguito anche solo, la “Società”) nell’individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione dei protocolli di prevenzione.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Società, essendo soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo analogo degli Enti Pubblici Locali dei Comuni di Porcia, Brugnera, Chions e Maniago e alla direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2498 e ss. c.c. da parte del Comune di Porcia, è tenuta al rispetto delle normative anticorruzione ex Legge 190/2012 e s.m.i., nonché a quella sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione ex D.lgs. 33/2013 e D.L. 90/2014 e s.m.i.-

## 3. COORDINAMENTO TRA MOG 231/2001 E PTPC 190/2012

La presente Parte Speciale assolve pertanto anche la funzione di adeguamento alla normativa in tema di corruzione e trasparenza.

Tale operazione comporta la necessità di porre in rilievo e coordinare all’interno del MOG le diverse esigenze e caratteristiche di cui al D.lgs 231/2001, alla Legge 190/2012 ed al D.lgs. 33/2013.

In tale senso, si ricordi che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni.

In quest’ottica, ogni ente soggetto alla normativa è tenuto ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuando inoltre un dirigente con il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Questo soggetto è incaricato di collaborare nella predisposizione del Piano Triennale, di effettuare verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni in materia di anticorruzione e di promuovere la formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo.

L’assoggettamento di Farmacie Comunali FVG S.p.A. S.B. alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza ha reso necessario l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025, il quale è stato approvato con provvedimento dell’Amministratore Unico in data 29.03.2023.

Mentre il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, ove attuato, è volto a ridurre al minimo il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive e delle imprese, dei “reati-presupposto” tassativamente indicati dal Decreto e afferenti a diversi ambiti (e.g. reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, e così via), la Legge 190/2012, rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici o in controllo pubblico, ha lo scopo di prevenire la realizzazione di comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

In ragione dei diversi interessi che le normative di riferimento intendono tutelare, mentre l'adozione di un Modello 231 è un adempimento facoltativo, funzionale a beneficiare dell'esimente della responsabilità amministrativa, l'introduzione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/2012 sono obbligatorie per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale Legge.

Pur nella rispettiva autonomia, il MOG e il PTPC sono parte essenziale dell'impianto documentale di cui si compone il "Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza" della Società. Rappresentano ulteriori elementi costitutivi del Sistema Integrato il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, i Protocolli operativi e, in generale, le c.d. "norme aziendali", ossia l'insieme eterogeneo di regolamenti, processi, regole, procedure ed ulteriori presidi vigenti, o in corso di predisposizione/aggiornamento, nella Società funzionali a garantirne il corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Il PTPC viene redatto entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è valido per il successivo triennio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 nei termini delineati dalla Delibera n. 1134/2017 dell'ANAC, per tener conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari intervenute nei processi e/o nell'organizzazione dell'Ente, incidenti sulla tematica della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per le finalità suddette, in sintesi, viene considerata, nell'analisi del rischio e nella previsione delle misure di prevenzione, la diversa gamma di condotte/reati rilevanti ai fini della 190/2012, rispetto all'elenco dei reati rilevanti ex 231/2001 e, in particolare, la rilevanza sotto questo profilo anche di condotte idonee a creare un danno o svantaggio per la Società.

Per una visione completa del piano triennale anticorruzione si rinvia al sito istituzione della Società, sotto la voce *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione* al seguente link



[Piano Triennale Anticorruzione 2024-2026](#)

\*



## 4. I REATI PRESUPPOSTO CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ

Tra i reati attualmente contemplati dal D.lgs. 231/2001, nonché dalle indicazioni contenute nella normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono stati individuati quelli che possono, anche indirettamente, impegnare, o che “potrebbero a breve” impegnare, la responsabilità della Società ed in particolare:

- I reati contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001*);
- I reati informatici e di trattamento illecito di dati (*art. 24 bis D.lgs. 231/2001*);
- I reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter D.lgs. 231/2001*);
- I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*art. 25 bis D.lgs. 231/2001*);
- I reati contro l'industria e il commercio (*art. 25 bis-1 D.lgs. 231/2001*);
- I reati societari (*art. 25 ter D.lgs. 231/2001*);
- I reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies D.lgs. 231/2001*);
- I reati per la violazione delle norme sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25 octies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di violazione del diritto d'autore (*art. 25 novies D.lgs. 231/2001*);
- I reati ambientali (*art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di razzismo e xenofobia (*art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001*);
- I reati tributari (*art. 25 quinquedecies D.lgs. 231/2001*);
- I reati di contrabbando (*art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001*);

La decisione della Società di limitare l'analisi alle predette fattispecie criminose ed adottare per le stesse specifiche presidi di controllo di cui al presente Modello è stata operata sulla base di considerazioni che tengono conto:

- a. dell'attività principale svolta dalla Società;
- b. del contesto socio-economico in cui opera la Società;
- c. dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
- d. dei colloqui e delle interviste con i vertici aziendali e con i responsabili di funzione indicati *infra*;
- e. di altre ragioni che verranno nel prosieguo meglio specificate.

### 4.1 I reati considerati non commissibili nel contesto in cui opera la Società

A seguito di un'attenta analisi è stata valutata ed esclusa la rilevanza, o ritenuto il rischio di così bassa intensità da ritenere la sufficienza delle procedure adottate ai fini generali di prevenzione e l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della società, in relazione ai reati di seguito enumerati.

A. Nel contesto dei reati contro la Pubblica Amministrazione (**art. 24 D.lgs. 231/2001**), non risulta essere commissibile:

- Il delitto di cui all'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.



Il predetto reato non può ritenersi integrabile in ragione della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società come rappresentato nella Parte Generale del Modello.

B. Nell'alveo dei reati informatici e di trattamento illecito di dati (**art. 24 bis D.lgs. 231/2001**), non risultano essere commissibili:

- Il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (*ex art. 615-quinquies c.p.*);
- Il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (*ex art. 635 ter c.p.*);
- Il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (*ex art. 635 quater c.p.*);
- Il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (*ex art. 635 quinquies c.p.*);
- Il delitto di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (*ex art. 640 quinquies c.p.*).



Le predette fattispecie di reato possono ritenersi non integrabili in ragione della storia aziendale, del contesto in cui opera e dell'attività svolta come rappresentati nella Parte Generale del Modello posto che la Società, ad esempio, non presta servizi di certificazione elettronica di firma.

C. Nel contesto dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25 bis D.lgs. 231/2001**), non risultano essere commissibili:

- Il delitto di alterazione di monete (*ex art. 454 c.p.*);
- Il delitto di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (*ex art. 460 c.p.*);
- Il delitto di contraffazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (*ex art. 461 c.p.*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) delle attività svolte dalla Società;
- ii) dell'assenza di strumenti destinati alla falsificazione o alla contraffazione di monete o degli altri valori;
- iii) del fatto per cui l'uso del denaro contante è limitato alle operazioni di incasso delle farmacie;
- iv) dell'assenza di segnalazioni da parte degli istituti di credito in relazione alla spendita in buona fede di monete, nonostante il versamento giornaliero di tutto il contante acquisito dalla Società.

D. Nel contesto dei reati societari (**art. 25 ter D.lgs. 231/2001**), non risultano essere commissibili:

- La fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate (*ex art. 2622 c.c.*);
- La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto d'interessi (*ex art. 2629 bis c.c.*);
- La fattispecie di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*ex art. 2633 c.c.*);
- La fattispecie di false dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (*ex art. 54 D.lgs. 19/2023*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) della non emissione da parte della Società di strumenti finanziari o equiparati;
- ii) dell'assenza dello stato di liquidazione della Società.

E. Nel contesto dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25 quater D.lgs. 231/2001**), non risultano essere integrabili i seguenti delitti e/o applicabili le disposizioni normative di seguito citate:

- Associazioni sovversive (*ex art. 270 c.p.*);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (*ex art. 270 bis c.p.*);
- Assistenza agli associati (*ex art. 270 ter c.p.*);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (*ex art. 270 quater c.p.*);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (*ex art. 270 quinquies c.p.*);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (*ex L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.*);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (*ex art. 270 quinquies.2 c.p.*);
- Condotte con finalità di terrorismo (*ex art. 270 sexies c.p.*);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (*ex art. 280 c.p.*);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (*ex art. 280 bis c.p.*);
- Atti di terrorismo nucleare (*ex art. 280 ter c.p.*);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (*ex art. 289 bis c.p.*);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (*ex art. 302 c.p.*);
- Cospirazione politica mediante accordo (*ex art. 304 c.p.*);
- Cospirazione politica mediante associazione (*ex art. 305 c.p.*);
- Banda armata: formazione e partecipazione (*ex art. 306 c.p.*);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (*ex art. 307 c.p.*);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (*ex L. n. 342/1976, art. 1*);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (*ex L. n. 342/1976, art. 2*);
- Sanzioni (*ex L. n. 422/1989, art. 3*);
- Pentimento operoso (*ex D.Lgs. n. 625/1979, art. 5*);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (*art. 2*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società;

- ii) della assenza completa, nel passato, di contatti con soggetti inseriti nelle black list internazionali;
- iii) della trasparenza delle attività bancarie e del loro costante monitoraggio;
- iv) dell'assenza di indagini per i reati della tipologia summenzionata.

F. Nell'alveo delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001**), non risulta essere commissibile:

- Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*ex art. 583 bis c.p.*).



Il suddetto reato non può dirsi integrabile in ragione:

- i) della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società;
- ii) dell'assenza di attrezzature o strumenti idonei a tali pratiche;
- iii) dell'assenza di luoghi attrezzati all'uopo;
- iv) della mancanza da parte della Società, dei suoi dipendenti e collaboratori di competenze specifiche ad eseguire le predette pratiche.

G. Nel contesto reati contro la personalità individuale (**art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001**), non risultano essere commissibili:

- Il delitto di prostituzione minorile (*ex art. 600 bis, co. 2, c.p.*);
- Il delitto di pornografia minorile (*ex art. 600 ter, co. 1 e 2, c.p.*);
- Il delitto di acquisto e alienazione di schiavi (*ex art. 602 c.p.*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società;
- ii) del mancato coinvolgimento di soggetti minori nelle attività della società;
- iii) dell'adozione di procedure interne di contrasto all'uso improprio di videoterminali della Società.

H. Nel contesto reati di abuso di mercato (**art. 25 sexies D.lgs. 231/2001**), non risulta essere commissibile:

- La fattispecie di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (*ex art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "T.U.F."*)



La predetta fattispecie di reato non può ritenersi integrabili in ragione:

- i) della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società;
- ii) del fatto per cui la Società non rientra tra i soggetti interessati dal TUIF (non è un intermediario finanziario, non acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, non è in possesso di informazioni privilegiate di alcun tipo, non è ad alcun titolo interessata alla alterazione di strumenti finanziari).

- I. Nel contesto reati di violazione del diritto d'autore (*art. 25 novies D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:
- La fattispecie di mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (*ex art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore*);
  - La fattispecie di utilizzo di apparati atti alla decodificazione (*ex art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore*).



La predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) della storia aziendale e del contesto in cui opera la Società;
- ii) del fatto per cui tutti i programmi della Società sono debitamente autorizzati e la Società detiene le relative licenze;
- iii) del divieto ai dipendenti e collaboratori di scaricare programmi tramite i terminali della Società;
- iv) della consegna a ciascun dipendente di un documento contenente le regole per l'utilizzo del sistema informatico, in cui è ribadito il divieto assoluto di scaricare ed utilizzare programmi software abusivi o comunque non autorizzati.

- J. Nel contesto reati ambientali (*art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:
- Il delitto di inquinamento ambientale (*ex art 452 bis c.p.*);
  - Il delitto di disastro ambientale (*ex art. 452 quater c.p.*);
  - I delitti colposi contro l'ambiente (*ex art. 452 quinquies c.p.*); da verificare
  - Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (*ex art. 452 sexies c.p.*);
  - Le circostanze aggravanti (*ex art. 452 octies c.p.*);
  - La fattispecie di cui all'art. 137, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose*);
  - La fattispecie di cui all'art. 137, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni*);
  - La fattispecie di cui all'art. 137, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*scarichi di acque reflue industriali e scarico sul suolo con superamento dei limiti*);
  - La fattispecie di cui all'art. 137, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*scarichi di acque reflue industriali e scarico sul suolo con superamento dei limiti di cui alla tabella 3a*);
  - La fattispecie di cui all'art. 256, comma 6, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*attività di gestione di rifiuti sanitari non autorizzata*);
  - La fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata*);

- La fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata*);
- La fattispecie di cui all'art. 279, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria*);
- La fattispecie di cui all'art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*attività su sostanze vietate*);
- La fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (*sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti che causino danni permanenti*);
- La fattispecie di cui all'art. 9, comma 1, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (*sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti*);
- La fattispecie di cui all'art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 (*inosservanza delle prescrizioni in attività di gestione rifiuti e di discariche*);
- La fattispecie di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (*sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti che causino danni permanenti*);
- La fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*importazione/esportazione di specie di animali e vegetali violando le prescrizioni*);
- La fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*importazione/esportazione di specie di animali e vegetali in via di estinzione nell'esercizio dell'attività di impresa*);
- La fattispecie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*importazione/esportazione di specie di animali e vegetali in via d'estinzione*);
- La fattispecie di cui all'art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*detenzione di esemplari vivi*);
- La fattispecie di cui all'art. 3 bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione con documentazione non corretta*);
- La contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (*ex art. 727 bis c.p.*);
- La contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (*ex art. 733 bis c.p.*).
- Trasporto di rifiuti con scheda SISTRI alterata art 260 bis comma 8 1 D. Lgs. 152/2006
- Trasporto di rifiuti con scheda SISTRI alterata art 260 bis comma 8 2 D. Lgs. 152/2006.

Il sistema SISTRI è stato soppresso dall'art. 6 D.L. n. 135/2018 in vigore dall'01.01.2019 convertito in l. n. 12/2019 e sostituito con il Registro Elettronico Nazionale per tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Pertanto, la normativa non ha formalmente inciso sull'art 260 bis del D. Lgs. 152/2006 e, dunque, è ancora in vigore ma inapplicabile.



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione:

- i) delle attività svolte dalla Società;

- ii) della mancata generazione di tale tipologia di rifiuti da parte della Società;
- iii) del mancato utilizzo/scambio/detenzione da parte della Società di materiale radioattivo;
- iv) del fatto per cui la Società non rientra nella tabella 3/A dell'All. 5 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma esclusivamente nella tabella 3;
- v) della mancata utilizzazione da parte della Società di sostanze vietate o inquinanti;
- vi) del fatto per cui la Società non opera in vicinanza di aree in cui siano presenti specie protette;
- vii) dal mancato svolgimento da parte della Società di attività potenzialmente pericolose per siti protetti, tra le quali attività di scarico in acque reflue, fumi in aria contenenti sostanze potenzialmente pericolose etc.).

K. Nel contesto dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*art. 25 quattordices D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:

- La fattispecie di cui all'art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (*frodi in competizioni sportive*);
- La fattispecie di cui all'art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (*esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione delle attività svolte dalla Società.

L. Nel contesto dei reati tributari (*art. 25 quinquedecies D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:

- La fattispecie di dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva per un importo superiore ai 10 Milioni di euro (*ex art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74*);
- La fattispecie di omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva per un importo superiore ai 10 Milioni di euro (*ex art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74*);
- La fattispecie di indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva per un importo superiore ai 10 Milioni di euro (*ex art. 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74*).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione del mancato raggiungimento del volume di affari previsto in ambito transfrontaliero.

M. Nel contesto dei reati di contrabbando (*art. 25 sexesdecies D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:

- La fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (*ex art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973*);

- La fattispecie di contrabbando nel movimento marittimo delle merci (ex art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (ex art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (ex art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291 *bis*, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291 *quater*, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (ex art. 316, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- La fattispecie di inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (ex art. 317, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- Le pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (ex art. 320, D.P.R. 23 gennaio 1973);
- Le pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (ex art. 321, D.P.R. 23 gennaio 1973).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione della territorialità nonché del contesto e dell'attività della Società come rappresentata nella Parte Generale del Modello.

**N.** Nel contesto dei reati contro il patrimonio culturale (*art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.lgs. 231/2001*), non risultano essere commissibili:

- La fattispecie di furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- La fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* cp);
- La fattispecie di ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* cp);
- La fattispecie di impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518 *quinquies* cp);
- La fattispecie di riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* cp);
- La fattispecie di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 *septies* cp);
- La fattispecie di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* cp);
- La fattispecie di violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* cp);
- La fattispecie di importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* cp);
- La fattispecie di uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* cp);
- La fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* cp);
- La fattispecie di devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518 *terdecies* cp);
- a fattispecie di contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* cp).



Le predette fattispecie di reato non possono ritenersi integrabili in ragione del contesto e dell'attività della Società come rappresentata nella Parte Generale del Modello.



\*

## 5. LA METODOLOGIA DI LAVORO

Attraverso un dettagliato processo di valutazione, la Società ha identificato i principi e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle attività. Tale individuazione è avvenuta utilizzando la metodologia di lavoro successivamente delineata.

### 5.1. Esame della documentazione della Società

La Società ha preliminarmente proceduto ad un dettagliato esame di tutta la documentazione aziendale ai fini della redazione del Modello, come illustrato di seguito: L'organigramma aziendale;

- La documentazione relativa al sistema di *corporate governance* esistente (*inter alia* statuto, visura storica, linee organizzative in materia di direzione e coordinamento della società);
- Le deleghe e procure esistenti;
- Le *policies*, le prassi e le procedure in uso all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni;
- Le documentazioni attinenti al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con riguardo al sistema di sicurezza aziendale sul luogo di lavoro (*e.g.* i documenti di valutazione dei rischi, il registro infortuni, i registri di partecipazione ai corsi di formazione, le nomine dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, lo svolgimento della formazione di primo soccorso e i verbali di riunione periodica);
- La documentazione inerente alla sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. EU 679/2016;
- I bilanci di esercizio;
- I contratti con i consulenti aziendali;
- Le note previsionali;
- I rapporti giornalieri delle farmacie parte della Società;
- Le convenzioni con le ASL di riferimento;
- Le Autorizzazioni specifiche per l'esercizio dell'attività farmaceutica;
- Altra documentazione storica rilevante;
- Prassi operative in corso di implementazione e formalizzazione in relazione alla specifica attività esercitata;
- Norme disciplinari e procedure di applicazione delle relative sanzioni.

L'analisi dei predetti documenti ha permesso di delineare un quadro completo della struttura organizzativa aziendale e della ripartizione delle funzioni e dei poteri all'interno della Società.

### 5.2. Le interviste e i questionari di autovalutazione

In aggiunta all'attività di valutazione della documentazione, sono state condotte interviste, anche con l'ausilio di specifici questionari di autovalutazione (volti a rappresentare il livello di rischio potenziale e residuo di commissione dei reati) con i responsabili delle aree aziendali e i loro collaboratori, individuati sulla base dell'organigramma aziendale.

Le interviste sono state effettuate al fine di comprendere nel dettaglio:

- La storia della Società;
- Le caratteristiche dei processi aziendali riferibili a ciascuna area interessata e l'eventuale rilevanza ai fini del presente Modello;
- Le procedure ed i controlli interni presenti nello svolgimento delle attività, utili alla prevenzione dei reati emersi come rilevanti per la Società (*supra* menzionati e nel prosieguo analizzati in dettaglio);
- La tipologia delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, Enti del Sistema Sanitario Nazionale, l'Autorità Giudiziaria e gli Enti pubblici di vigilanza, nonché eventuali rapporti con altri enti pubblici e la loro frequenza;
- Il ricorso ad intermediari nell'ambito delle relazioni con i predetti enti;
- La presenza di altri soggetti (c.d. sottoposti) all'interno di ciascuna funzione che sono coinvolti con la Pubblica Amministrazione;
- Le modalità di gestione e diffusione da parte della Società di dati finanziari, contabili e di ogni altra informazione rilevante;
- Le modalità di tutela degli archivi informatici e, in generale, il sistema adottato dalla Società per garantire la sicurezza delle informazioni;
- I poteri esercitati in forza di deleghe e procure scritte o di fatto;
- L'esistenza di *policies*, procedure e regole di comportamento;
- Le procedure per garantire l'igiene, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal precipuo fine, sono stati sentiti i seguenti soggetti, rappresentanti di organi societari e responsabili di direzione o di funzione:

- Amministratore Unico;
- Direttori di farmacia;
- Responsabili dell'ufficio amministrazione e acquisti;

### 5.3. Le risultanze dell'analisi

La suesposta attività preliminare, denominata *Risk Assessment*, ha consentito di:

- Individuare **le attività ed i processi sensibili**: per ciascuna tipologia di reato, sono state individuate e descritte le attività in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto. La possibilità teorica di commissione dei reati è stata valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendente dal soggetto che la svolge e dai sistemi di controllo già operativi;
- Identificare **le procedure di controllo interno già esistenti**: sono state identificate, quando presenti, procedure di controllo idonee a prevenire taluni dei reati considerati, già operanti nelle aree sensibili in precedenza individuate;
- Identificare **i protocolli etico organizzativi di prevenzione**: sono stati altresì elaborati i protocolli etico organizzativi che dovranno essere attuati per prevenire la commissione dei reati.

### 5.4. I principi per la redazione dei protocolli di prevenzione

La Società ha individuato, inoltre, i principi per la redazione dei protocolli di prevenzione, cui i soggetti destinatari del Modello si dovranno attenere nello svolgimento delle attività sensibili. In particolare:

- **Il principio della tracciabilità**: l'iter di formazione degli atti deve sempre essere ricostruibile e devono essere reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia

della trasparenza nelle scelte. Ogni operazione deve poter essere, dunque, documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo che, a sua volta, deve essere documentata anche per il tramite di appositi verbali;

- **Il principio della separazione dei compiti e delle funzioni**: non vi deve essere identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- **Il principio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi**: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa. Inoltre, le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
- **Il principio di archiviazione e tenuta dei documenti**: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;
- **Riservatezza**: l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al responsabile della funzione e al soggetto da questi delegato. È altresì consentito, in aggiunta all'AU, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, del Collegio Sindacale, al Revisore Legale e al Responsabile della Prevenzione e Corruzione.

Per ciascun protocollo di prevenzione, se non svolge la funzione direttamente l'Amministratore Unico, deve essere individuato un responsabile (il Responsabile della Funzione), che coincide con il responsabile della funzione prevalentemente interessata dall'operazione sensibile.

Il Responsabile della Funzione deve garantire il rispetto delle regole di condotta, dei protocolli etici di prevenzione e delle procedure aziendali da parte dei propri sottoposti e, per quanto possibile, di tutti coloro che prendono parte all'attività.

Il Responsabile della Funzione informa l'Organismo di Vigilanza o il RPCT di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, e nel protocollo specifico.

I protocolli di prevenzione sono conservati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio. Il Modello e i relativi protocolli sono altresì pubblicati sul sito web della Società e resi disponibili al RPCT ed all'OdV.

\*

## 6. ANALISI DEI SINGOLI REATI

### PARTE I: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24, 25 D.Lgs. 231/2001)

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001 disciplinano i delitti contro la Pubblica Amministrazione. In questa sede si prenderanno in considerazione quei reati ritenuti commissibili considerata l'attività della Società ed il contesto nel quale opera.

Giova, a questo punto, specificare alcune *definizioni* che vengono in rilievo nell'ambito dei reati presupposto disciplinati dal D. Lgs 231/2001 e contro la Pubblica Amministrazione:

1. **Pubblica Amministrazione** ai sensi dell'art.1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, come ad es. scuole di ogni ordine e grado, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province e Comuni, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ecc.;
2. **Pubblico ufficiale** è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" ovvero colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ed esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia;
3. L' **incaricato di un pubblico servizio** è invece colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma priva dei poteri autoritativi e certificativi tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni materiali. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ciò che rileva è l'attività svolta in concreto dal soggetto; pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio qualora svolgano attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

## LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001 ed, in particolare, le singole fattispecie di reato presupposto considerate rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativa della Società.

Sulla base dell'analisi dei rischi svolta, sono risultati potenzialmente commissibili nell'ambito di attività e processi che coinvolgono la Società e comportano l'instaurazione di rapporti con la P.A. i seguenti reati:

### ❖ **PECULATO (ART. 314, CO. 1, C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p., co. 1, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

### ❖ **INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS C.P.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 314bis c.p. si configura fuori dei casi previsti dall'articolo 314, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto

### ❖ **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

### ❖ **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate e tali risorse vengano impiegate per scopi diversi. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### ❖ INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

#### ❖ CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 317 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

#### ❖ CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

#### ❖ CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

#### ❖ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

#### ❖ CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a

giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

#### ❖ INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUARTER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

#### ❖ CORRUZIONE DI UNA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

#### ❖ PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità.

#### ❖ ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

#### ❖ PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3. 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
6. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
7. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
8. 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
9. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### ❖ TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a



compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

#### ❖ **TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**

La fattispecie in esame punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

#### ❖ **TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)**

La fattispecie in esame punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

#### ❖ **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente

#### ❖ **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

#### ❖ **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### ❖ FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso allorquando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione amministrativa/societaria;
2. Gestione degli appalti;
3. Gestione dei finanziamenti;
4. Gestione documentale;
5. Gestione delle risorse informatiche;
6. Gestione del personale;
7. Gestione delle autorizzazioni.

Tra le predette funzioni ed aree a rischio reato costituiscono processi nell'ambito dei quali è potenzialmente commissibile una delle fattispecie di reato presupposto contro la Pubblica Amministrazione previste dal D. Lgs. n. 231/2001 le seguenti attività:

- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche competenti in materia di servizi erogati nel campo farmaceutico con riferimento alle attività di autorizzazione nonché di creazione, gestione, sviluppo e rendicontazione attività;
- gestione flussi finanziari, contributi e finanziamenti nonché gestione di rapporti con enti pubblici erogatori di contributi;
- gestione amministrativa, scorretta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno; azioni dirette ad ostacolare i controlli preventivi sull'attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
- gestione di adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);
- gestione dei rapporti con gli enti pubblici per le attività in materia ambientale (smaltimento rifiuti, depurazione, ecc.);

- gestione di attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi quali autorizzazioni, concessioni, richieste di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori, ecc. nonché rapporti con enti titolari di poteri autorizzativi, concessori o abilitativi;
- gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi);
- gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti;
- gestione dei rapporti con Università ed enti di ricerca a carattere pubblico;
- gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con le forze dell'ordine.
- gestione risorse umane (modalità di reclutamento del personale e assunzione), rischi relativi a condotte in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, gestione rimborsi spese e carte di credito;
- gestione delle procedure di gara, aggiudicazioni e predisposizione della documentazione rilevante;
- gestione delle risorse informatiche, ivi inclusa la sicurezza e l'archiviazione dei dati.

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

In coerenza con i principi etici aziendali delineati nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottato dalla Società, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nello svolgimento delle attività sensibili menzionate, a rispettare i seguenti principi di comportamento e controllo nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione:

- Rispetto del principio di separazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni, con l'obbligo di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente tramite soggetti espressamente autorizzati secondo l'organigramma della Società, gli ordini di servizio o eventuali deleghe;
- Attribuzione chiara di responsabilità e di rappresentanza in relazione alle attività svolte;
- Divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti, promesse di vantaggi personali, donazioni o elargizioni di qualsiasi tipo ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana, inclusa l'offerta di servizi gratuiti, finalizzati a influenzare decisioni o transazioni;
- Divieto di distribuire omaggi o regali ai rappresentanti della P.A., salvo nel caso di piccoli doni di valore modesto o simbolico che non compromettano l'integrità e la reputazione delle parti e che non possano essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- Divieto, per le persone che ricoprono incarichi di pubblico servizio (ad esempio farmacisti nell'esercizio delle loro funzioni), di ricevere, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti, promesse di vantaggi personali, donazioni o elargizioni di qualsiasi natura, o l'offerta di servizi gratuiti, finalizzati a influenzare decisioni o transazioni;

- Divieto di presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete agli organismi pubblici nazionali e stranieri nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, o di compiere atti tali da indurre in errore l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o pagamenti di qualsiasi natura;
- Divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri, a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, a scopi diversi da quelli previsti;
- Divieto di versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o di dare beni o altre utilità, allo scopo di facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi assunti;
- Divieto di riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non siano giustificati dalle attività effettivamente prestate;
- Divieto di tenere comportamenti che possano essere interpretati dal P.U. o dall'incaricato di Pubblico servizio come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di privilegi per sé o per altri;
- Divieto di alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o di manipolarne i dati;
- Formalizzazione e chiara delimitazione dei poteri e compiti assegnati a ciascuna funzione, in modo da consentire la tracciabilità delle attività svolte, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi con funzione di contenimento del rischio della commissione dei reati, nelle aree di attività con la Pubblica Amministrazione quali la gestione dei finanziamenti pubblici, la gestione dei clienti e dei fornitori, la gestione dei servizi e consulenze, la gestione flussi monetari finanziari e gestione del personale.

#### a. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili sono tenuti dall'AU e dai Direttori di Farmacia o dai responsabili di funzione a ciò singolarmente titolati tramite specifica lettera di autorizzazione *ad personam*, controfirmata per accettazione.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della P.A.

#### b. **Rapporti dei farmacisti con soggetti privati e con soggetti che rivestano la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**

Ai farmacisti è proibito vendere o conservare per la vendita farmaci non registrati, oppure medicinali per i quali sia stata revocata l'autorizzazione o ne sia stata alterata la composizione. Inoltre, i farmacisti non

possono ricevere, né per sé né per altri, denaro o altri benefici, né accettarne la promessa, con l'intento di favorire la diffusione di farmaci o altri prodotti farmaceutici.

È altresì proibito ai farmacisti accettare denaro o vantaggi di qualsiasi tipo, per sé o per altri, o la loro promessa, al fine di promuovere la distribuzione di medicinali o prodotti farmaceutici a scapito di altri articoli per i quali si sia comunque accettata la vendita.

Allo stesso modo, è vietato a qualsiasi dipendente o collaboratore delle società accettare direttamente compensi o benefici, o anche solo la promessa, al fine di persuadere i farmacisti ad adottare le pratiche sopra menzionate. Allo stesso tempo, è vietato a dipendenti o collaboratori delle società offrire denaro o altri vantaggi ai farmacisti, o prometterli, per incentivare tali comportamenti.

#### c. **Rapporti con consulenti e collaboratori**

All'interno della Società, non deve esserci sovrapposizione tra le persone che richiedono una consulenza o collaborazione, quelle che la autorizzano e coloro che gestiscono i pagamenti. La selezione di consulenti e collaboratori deve basarsi su criteri chiari di integrità morale, professionalità e competenza, valutando anche la loro reputazione e affidabilità. Tutti i contratti con consulenti e collaboratori devono essere redatti per iscritto, specificando chiaramente ogni condizione e termine. I compensi previsti devono essere giustificati in relazione al compito assegnato e congrui rispetto alle tariffe di mercato o alle prassi in vigore. Non è ammesso il pagamento in contanti per consulenti o collaboratori.

I contratti relativi a servizi forniti nell'ambito delle attività sensibili devono includere i seguenti elementi: a) una dichiarazione in cui consulenti e collaboratori confermano di conoscere le norme del Decreto e si impegnano a rispettarle; b) un impegno a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo della Società; c) una clausola specifica (come una clausola risolutiva o penali) che regoli le conseguenze di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali.

È fatto divieto assegnare ai consulenti o collaboratori attività non previste dal contratto stipulato.

#### d. **Svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente e dirigente**

Ai dipendenti e ai dirigenti è proibito intraprendere qualsiasi attività che possa risultare incompatibile con i doveri legati alla loro funzione o che possa compromettere l'immagine e il prestigio di Farmacie Comunali.

In particolare, sono vietati tutti quegli incarichi per i quali la legge stabilisce espressamente l'inconferibilità o l'incompatibilità con la posizione occupata all'interno della Società.

Ai dipendenti e ai dirigenti può essere concessa l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi specifici, purché questi siano di carattere occasionale. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di sospendere o revocare tali autorizzazioni in qualsiasi momento, con decisione motivata, nel caso vengano meno le condizioni che hanno giustificato l'autorizzazione, o qualora emerga un'incompatibilità tra l'incarico svolto e gli interessi della Società.

I dipendenti con un contratto di lavoro part-time possono intraprendere altre attività professionali o di lavoro subordinato, a condizione che informino preventivamente la Società.

e. **Gestione delle risorse finanziarie**

Tutte le operazioni che implicano l'uso di risorse economiche o finanziarie devono essere tracciate e documentate, seguendo i principi di correttezza professionale e contabile. La Società deve garantire la possibilità di ricostruire l'iter di formazione degli atti e assicurare la reperibilità delle fonti informative o documentali utilizzate, al fine di garantire trasparenza nelle decisioni prese.

Nella gestione delle risorse finanziarie, la Società deve collaborare esclusivamente con intermediari finanziari e bancari che siano regolamentati in modo trasparente e conforme alle normative dell'Unione Europea.

Non è consentito effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione in contanti o in beni, salvo per piccole spese autorizzate preventivamente dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria della Società.

Il rimborso delle spese sostenute dal personale è consentito solo dietro presentazione dei relativi giustificativi.

f. **Gestione delle erogazioni pubbliche**

Per ogni contributo, finanziamento o sovvenzione ricevuto dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea, deve essere redatto un rendiconto dettagliato e specifico. Tale documento deve fornire una chiara spiegazione degli obiettivi per i quali l'erogazione è stata richiesta e concessa, e deve attestare l'uso effettivo delle risorse finanziarie, in modo che sia possibile verificare la corrispondenza tra le somme erogate e le finalità dichiarate.

Il rendiconto deve essere strutturato in modo tale da permettere una facile ricostruzione del percorso amministrativo e contabile, includendo le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con gli obblighi previsti dalla normativa e dalle condizioni stabilite dall'ente erogatore. Ogni fase della gestione del finanziamento, dal ricevimento alla sua completa utilizzazione, deve essere tracciabile, documentata e conservata secondo i principi di trasparenza e buona gestione amministrativa.

La Società si impegna a utilizzare i fondi ricevuti esclusivamente per gli scopi prestabiliti, evitando ogni deviazione dall'obiettivo per cui il contributo è stato concesso. Qualsiasi variazione o modifica all'utilizzo dei fondi deve essere tempestivamente comunicata agli enti pubblici competenti o all'Unione Europea, per ottenerne la relativa approvazione o autorizzazione.

Inoltre, la Società deve garantire che la rendicontazione sia soggetta a controlli interni rigorosi, così da evitare errori o utilizzi impropri dei fondi. In caso di violazioni o di utilizzo non conforme delle risorse finanziarie ricevute, potrebbero essere previste sanzioni, richieste di restituzione del contributo o altre conseguenze legali.

g. **Gestione del personale**

Il Responsabile del personale deve garantire che i criteri di valutazione dei candidati siano applicati in modo oggettivo e trasparente:

- a) Le assunzioni devono essere effettuate conformemente al regolamento stabilito per la selezione del personale.
- b) I risultati della valutazione dei candidati devono essere documentati in modo ufficiale e conservati dal Responsabile designato secondo le procedure interne.

#### h. **Rapporti con organi ispettivi**

In caso di ispezioni giudiziarie, fiscali, lavorative o amministrative (come quelle previste dal D.Lgs. 81/08, o le verifiche tributarie e previdenziali INPS), i rapporti con gli organi ispettivi devono essere gestiti esclusivamente dal responsabile della funzione competente o da un suo delegato, come stabilito nel protocollo etico-organizzativo aziendale.

Il responsabile o il delegato incaricato ha l'obbligo di assicurarsi che gli ispettori redigano un verbale delle operazioni svolte e di richiederne una copia nei casi in cui la legge lo consenta. Tale documentazione deve essere conservata in modo sicuro e adeguato. Nel caso in cui il verbale ispettivo non venga rilasciato, il responsabile o il delegato è tenuto a redigere immediatamente un verbale interno che riporti le operazioni e le osservazioni rilevanti.

Il personale della Società, nei limiti delle proprie competenze, è chiamato a offrire piena e totale collaborazione agli ispettori, assicurandosi che le attività ispettive si svolgano in conformità alla normativa vigente.

Infine, qualora durante l'ispezione o al suo termine emergano elementi critici o potenzialmente problematici, il responsabile della funzione deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza tramite una nota scritta dettagliata, per garantire una rapida e corretta gestione delle eventuali criticità.

### **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Società ha istituito e continua a migliorare un analitico sistema di controllo interno con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Questo sistema si basa su protocolli specifici che regolano la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nelle aree sensibili. Tali protocolli si integrano con le procedure già esistenti e, ove necessario, formalizzano le prassi operative già in uso all'interno della Società.

I protocolli etico-organizzativi, destinati a monitorare e governare le attività sensibili, sono applicati in particolare nelle seguenti aree principali:

- **Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione:** Regolamentazione e controllo delle interazioni tra la Società e le istituzioni pubbliche.
- **Ispezioni e Controlli da parte delle Autorità Competenti:** Normative e procedure relative alle ispezioni e verifiche effettuate da enti esterni.
- **Partecipazione e Gestione delle Gare Pubbliche:** Procedure per la partecipazione a gare e appalti pubblici, inclusi i criteri di trasparenza e correttezza.

Relativamente al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione è considerato relativamente basso per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a numerosi controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano sia la vendita dei farmaci che altre attività aziendali.
- **Controlli e Ispezioni Esterne:** Il settore è soggetto a controlli esterni e ispezioni periodiche, che garantiscono la conformità alle normative vigenti.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Oltre all'attività ispettiva, propria ed indipendente dell'Organismo di Vigilanza, la Direzione aziendale e tutte le funzioni interessate devono provvedere a comunicare all'OdV qualsiasi informazione costituente violazione di presidi o procedure presenti nella Parte Speciale.

In particolare, dovranno essere inviate all'OdV, oltre ad un report periodico di eventuali criticità, tutte le irregolarità che dovessero insorgere nell'ambito delle relazioni con la P.A., ad esempio:

- Difformità del quadro economico approvato;
- Verbali, atti di accertamento o quant'altro provenienti dagli Organismi preposti alla sorveglianza (Agenzia delle Entrate, Vigili del Fuoco, INL, AdE, ecc.);
- Copia delle sanzioni in materia fiscale e tributaria e dei verbali di verifica dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- Un elenco su base annua dei beneficiari degli omaggi o delle altre liberalità e gli importi impegnati in relazione agli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di cortesia commerciale, a o da soggetti terzi quali clienti, fornitori, ecc..
- Copia del provvedimento di concessione di contributi o finanziamenti pubblici da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altri organismi pubblici italiani o comunitari;
- Segnalazione di applicazioni di eventuali penali per il ritardo;
- Segnalazione degli scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.

\*



## PARTE II: REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)

Oggetto di tutela della disciplina in esame sono i sistemi informatici (da intendersi come *“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati”* - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i dati informatici (da intendersi come *“qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”*).

In particolare, è importante sottolineare la stretta connessione tra la Responsabilità organizzativa che può derivare dalla commissione di un reato informatico e l’Accountability che costituisce principio cardine del corretto trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE/679/2016 (GDPR).

### LE FATTISPECIE DI REATO

#### ❖ DOCUMENTI INFORMATICI (art. 491 bis c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che quelle materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, laddove per documento informatico deve intendersi *la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d. lgs. 82/2005, s.m.i.)*. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Integra il reato l’ottenimento di utilità da dichiarazioni false inviate tramite documenti informatici.

#### ❖ ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (art. 615 ter c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Integra il reato l’accesso abusivo da remoto o da locale introducendosi nel sistema informatico della società per conseguire un interesse o vantaggio, ad esempio, per diminuire credito clienti o aumentare costi dei servizi e così via.

#### ❖ DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL’ACCESSO A SISTEMI INFORMatici O TELEMatici (art. 615 quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Integra il reato il soggetto che si procura codici di accesso a sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno o esterno ed effettuare operazioni in interesse e vantaggio della società.

❖ **DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE (art. 617 bis c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone.

❖ **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617 quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Commette reato, per esempio, il soggetto che intercetta terze parti e carpisce informazioni nell'interesse e vantaggio della società.

❖ **DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617 quinquies c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Commettono reato, ad esempio, quei soggetti che installano apparecchiature per le intercettazioni di cui al reato precedente per carpire informazioni di interesse e vantaggio per la società.

❖ **FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617 sexies c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente

intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

❖ **ESTORSIONE (art. 629, co. 3, c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

❖ **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635 bis c.p.)**

La norma punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Commettono reato, ad esempio, i soggetti che inducono terze parti all'acquisto di servizi extra, introducendosi abusivamente in sistemi informatici esterni per la gestione di infrastrutture

❖ **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO (art. 635 quater<sup>1</sup> c.p.)**

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

❖ **FRODE INFORMATICA (art. 640 ter c.p.)**

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

❖ **FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (art. 640 quinquies c.p.)**

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica<sup>(2)</sup>, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione delle risorse informatiche
2. Gestione amministrativa/societaria;
3. Gestione documentale;
4. Gestione flussi finanziari, contributi e finanziamenti nonché gestione di rapporti con enti pubblici erogatori di contributi;
5. Gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti;
6. Gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi).

Tra le predette funzioni ed aree a rischio reato costituiscono processi nell'ambito dei quali è potenzialmente commissibile una delle fattispecie di reato presupposto contro la Pubblica Amministrazione previste dal D. Lgs. n. 231/2001 le seguenti attività:

- Accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono (i) informazioni riservate di enti pubblici; (ii) informazioni bancarie; (iii) dati di fatturazione o di credito; (iv) dati relativi a pagamenti;
- Invio telematico di atti, documenti e scritture e falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono: (i) essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni; (ii) danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente;
- Gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali compresa la protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Installazione di nuove apparecchiature;
- Sicurezza fisica in generale.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate implicanti l'uso di strumenti informatici, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, in linea generale, ad impedire il verificarsi degli illeciti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati. A tal fine non effettuano alcuna attività che anche solo potenzialmente possa provocare il danneggiamento di informazioni, dati, sistemi e programmi informatici o la falsificazione di qualsiasi documento informatico. Inoltre, dipendenti e collaboratori della società sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i software loro assegnati, nonché programmi e licenze regolarmente registrati ed acquistati dalla Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali riconducibili a virus o ad un attacco informatico delle risorse informatiche loro assegnate ovvero qualora si noti personale presumibilmente non autorizzato che movimentava e/o collega cavi di rete, apparati di qualunque tipo alla rete informatica e/o telefonica, oppure accede ai locali tecnici.

Si ribadisce, inoltre, che ogni operazione "sensibile" debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua "tracciabilità". Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*.

Nonostante la Società non operi direttamente nel settore professionale dell'informatica e della telematica, sussiste comunque un rischio di incorrere nei reati presupposti predetti.

Tutti i destinatari del modello che a qualunque titolo siano stati designati o incaricati all'utilizzo, gestione o manutenzione dei server, delle banche dati e delle reti di telecomunicazioni o che hanno password e/o chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono sottoposti ai seguenti divieti:

- compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi. A tal fine si raccomanda particolare attenzione a non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e a bloccarli, qualora ci si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- comunicare a terzi i codici identificativi assegnati al fine di impedire l'accesso abusivo a dati aziendali riservati;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere ad un sistema informatico altrui (siano essi soggetti pubblici o privati ovvero anche un collega) e manomettere, cancellare o alterarne i dati ivi contenuti nonché accedere abusivamente al proprio sistema informatico per il medesimo scopo;

- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- acquisire, produrre, diffondere, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici di soggetti, pubblici o privati (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.) e porre in essere qualsiasi altra condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui ovvero a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- manomettere, sottrarre, danneggiare, rendere inservibile o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, ovvero sistemi informatici di pubblica utilità, comprensivi di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, anche di clienti o terze parti, a meno che non sia esplicitamente richiesto ed autorizzato in base a specifici contratti o istruzioni lavorative;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate ovvero per accedere al proprio sistema informatico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e attraverso strumenti informatici, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali sopraindicate, la Società si è dotata di ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione di reati informatici e/o trattamento illecito di dati personali.

Tra questi presidi rientrano:

- Il M.O.P. dal quale derivano le procedure per *data breach* nonché la formalizzazione delle nomine interne ed esterne, volte a definire ruoli e le responsabilità, l'elenco di misure di sicurezza informatiche allegato al M.O.P., il Regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici;
- Il sistema di gestione della qualità;
- Relativamente al rapporto tra risorse umane e sicurezza informatica, lo standard predisposto dalla Società prevede:
  - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
  - specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
  - controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori;
  - l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
  - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta;
  - un'adeguata suddivisione di ruoli all'interno degli Uffici dei processi coinvolti per garantire un adeguato controllo incrociato;
  - l'accesso da parte del personale al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
  - la definizione di regole per la navigazione in Internet - che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo e di utilizzo della posta elettronica;
- Relativamente alla gestione della sicurezza fisica, ambientale ed informatica dell'azienda, lo standard predisposto dalla Società prevede:
  - l'aggiornamento periodico di server e laptop aziendali sulla base delle specifiche necessità;

- procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- protezione dei server e laptop aziendali con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- definizione di controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- il backup di informazioni e software;
- Relativamente alla gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica lo standard predisposto dalla Società prevede:
  - la predisposizione di appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi anche attraverso la procedura di *data breach* in tema di violazione dei dati personali prevista nel M.O.P.;
  - la gestione tempestiva dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- Relativamente agli audit di controllo lo standard predisposto dalla Società prevede la verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI INFORMATICI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti in materia informatica.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, implementati con la documentazione sopra analizzata e posti a presidio delle attività sensibili indicate nella presente sezione, sono adottati in conformità alle linee guida al corretto uso dei sistemi informatici.

Relativamente al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione è considerato relativamente basso per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a numerosi controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano sia la vendita dei farmaci che altre attività aziendali.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il referente privacy aziendale e l'amministratore di sistema relazionano periodicamente l'ODV in relazione allo stato e all'implementazione delle misure di sicurezza informatiche, nonché relativamente a qualsiasi altra circostanza rilevante sotto il profilo del trattamento dei dati personali nella Società.



Qualora vengano rilevate o segnalate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sul trattamento dei dati personali, l'OdV riporterà ai vertici aziendali, con apposito flusso informativo, l'esito della propria attività, così che i predetti possano porre in essere tutti i correttivi al Modello e all'organizzazione aziendale emersi come necessari a seguito della segnalazione all'Organismo di Vigilanza. L'OdV inoltre - attraverso una periodica attività di analisi del sistema di controllo interno adottato dalla Società- ha facoltà di verificare l'efficienza e l'efficacia di quanto previsto nel prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale e di proporre, alle funzioni di volta in volta interessate, eventuali azioni migliorative o modifiche necessarie in relazione al progresso scientifico e tecnologico ovvero a mutamenti di tipo organizzativo.

\*

## PARTE III: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 ter D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 *ter* del D. lgs.231/2001 che, in sede di analisi del rischio, sono risultati potenzialmente commissibili, configurando una responsabilità in capo alla Società nei casi in cui tali delitti siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della stessa.

### LE FATTISPECIE DI REATO

#### ❖ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Si tratta della fattispecie dell'Associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. richiamato dall'art. 24 *ter* del D. lgs.231/2001 che ricorre qualora tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione, promuovano, costituiscano o partecipino ad una associazione criminosa. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione fosse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima, sussistesse un minimo di stabile organizzazione e la condivisione di un programma criminoso. La condotta potrebbe concretizzarsi nel compimento di operazioni su denaro o altre risorse finanziarie di organizzazioni criminali da parte di personale della Società finalizzate a perseguire l'interesse e il vantaggio della stessa.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione amministrativa/societaria;
2. Gestione appalti/acquisti.

Nell'ambito delle funzioni e delle aree a rischio reato, costituiscono processi nell'ambito dei quali si può potenzialmente configurare la fattispecie dell'associazione per delinquere:

- Gestione flussi finanziari, contributi e finanziamenti nonché gestione di rapporti con enti pubblici erogatori di contributi;
- Gestione amministrativa, scorretta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno; azioni dirette ad ostacolare i controlli preventivi sull'attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
- Gestione di adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);

- Gestione di attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi quali autorizzazioni, concessioni, richieste di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori, ecc. nonché rapporti con enti titolari di poteri autorizzativi, concessori o abilitativi;
- Gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi);
- Gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti;
- Gestione risorse umane (modalità di reclutamento del personale e assunzione), rischi relativi a condotte in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, gestione rimborsi spese e carte di credito;
- Gestione delle attività relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti aziendali.

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Al fine di contenere il rischio di commissione di reati di criminalità organizzata e di salvaguardare i processi aziendali potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, è prevista una rigida osservanza del Codice etico societario e dei principi di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. lgs.231/2001 adottati dalla Società da parte di tutti i Destinatari del Modello.

È inoltre fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di:

- Attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di criminalità organizzata ovvero che, sebbene non configurino di per sé reato, possono potenzialmente diventare tali;
- Promuovere, costituire o organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- Incoraggiare, sostenere, finanziare o partecipare ad associazioni per delinquere;
- Approfittare, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni;
- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa appartenere ad associazioni criminali.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di sopraindicate, la Società si è dotata di ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione di reati informatici e/o trattamento illecito di dati personali.

Tra questi presidi rientrano:

- L'adozione di un piano triennale anticorruzione;
- L'adozione di un regolamento acquisti;
- I soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. in nome e per conto della Società sono muniti di delega specifica;

- La gestione dei rapporti con i Clienti è affidata all'AU mentre l'Ufficio amministrazione ha la gestione di tutta la parte contabile;
- Nel caso di criticità e/o conflitti di interesse e/o incompatibilità che si configuri nel contesto di un rapporto con la P.A. va subito relazionato l'AU al fine di superare l'impasse. Va altresì informato l'OdV;
- Ogni operazione/transazione, in senso lato, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, registrata ed in ogni tempo verificabile;
- Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili e appartenenti alla Società, deve essere munito di autorizzazione;
- Ogni operazione aziendale che si rifletta sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di un adeguato supporto documentale, dati ed informazioni utili a ricostruire l'operazione compiuta ed i motivi che la giustificano;
- Qualunque operazione finanziaria attiva o passiva deve essere sempre riconducibile ad eventi certi documentati, inerenti alle attività propriamente svolte dalla Società e approvata per iscritto dal soggetto responsabile;
- Non deve esservi identità soggettiva fra coloro che assumono ed attuano le decisioni, coloro che sono tenuti alla conservazione della documentazione ed i responsabili dei controlli successivi;
- I collaboratori esterni vanno scelti mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento;
- I contratti tra la Società e i terzi vanno redatti per iscritto, con clausola standard che imponga il rispetto del D. Lgs. n. 231/2001 e sono sottoscritti dal soggetto munito di appositi poteri di firma;
- L'ufficio amministrazione ha il compito di preparare i documenti per la partecipazione alle gare mentre lo studio di consulenza gestisce e controlla la regolarità e la completezza delle domande;
- Nei contratti con i subappaltatori va inserita la clausola che prevede per questi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa "Antiriciclaggio" in vigore, dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari;
- I soggetti che in nome e per conto della Società sono tenuti alla compilazione e trasmissione telematica alla P.A. devono essere formalmente incaricati ed autorizzati;
- Il Responsabile del sistema qualità si occupa degli ordini, il Responsabile di magazzino opera il controllo. Inoltre, vige un controllo generale anche sui fornitori con certificazione sui prodotti;
- Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative, la Società è rappresentata dall'AU o, in ogni caso, da soggetti muniti di apposita delega, i quali forniranno eventuali verbali, qualora siano contestate irregolarità, e relazioneranno prontamente l'OdV;
- La corrispondenza con la P.A. deve essere effettuata a mezzo PEC e archiviata (in forma digitale o analogica).

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La Società esegue un accurato controllo interno con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati di criminalità organizzata. Questo sistema si basa su protocolli specifici che regolano la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nelle aree sensibili. Tali protocolli si integrano con le procedure già esistenti e, ove necessario, formalizzano le prassi operative già in uso all'interno della Società.

I protocolli etico-organizzativi, implementati dal Piano Triennale Anticorruzione e dal Regolamento Acquisti e destinati a monitorare e governare le attività sensibili, sono applicati in particolare nelle seguenti aree principali:

- **Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- **Partecipazione e Gestione delle Gare Pubbliche;**
- **Gestione degli Acquisti;**

Relativamente al rischio di commissione di reati di criminalità organizzata è considerato relativamente basso per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Le funzioni coinvolte nei processi esposti al rischio di commissione di questa fattispecie di reato sono tenute a trasmettere all'OdV:

- Presenza di pagamenti ai fornitori disallineati rispetto a quanto indicato nei documenti fiscali;
- Anomalie riscontrate nel monitoraggio di flussi finanziari in entrata e in uscita;
- Invio periodico di informazioni sulle nuove assunzioni di personale;
- Ogni dato e/o informazione di cui siano venuti a conoscenza avente ad oggetto una violazione del Codice Etico.

\*

## PARTE IV: REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 bis D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte speciale disciplina l'ipotesi in cui i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

La ratio sottesa alle norme del codice penale richiamate dall'art. 25-*bis* è la tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta, i valori di bollo o i segni di riconoscimento quali i marchi e i segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

### LE FATTISPECIE DI REATO

Anche in questa sezione si riportano di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25 *bis* del D. lgs 231/2001 prevede una responsabilità in capo alla Società con la precisazione che, a seguito dell'analisi dei rischi effettuata e della disamina dei processi aziendali coinvolti, alcuni dei reati presupposto per i quali è prevista responsabilità in capo all'azienda *ex art. 25-bis*, sono stati esclusi in quanto ritenuti non commissibili dalla Società.

#### ❖ FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 c.p.)

La norma punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale; chiunque altera monete genuine col dare l'apparenza di un valore superiore; chiunque, di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nello Stato o detiene o spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; chiunque, autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente quantitativi di monete in eccesso.

#### ❖ SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, la fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

❖ **FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)**

La norma punisce la contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

❖ **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHIO, SEGNI DISTINTIVI OVVERO BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

La disposizione punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; o chiunque, senza essere concorso alla contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, brevetti, disegni o modelli industriali, siano essi nazionali o esteri.

Nel caso concreto, la fattispecie potrebbe configurarsi nel caso di un utilizzo indebito da parte della Società di diritti di proprietà intellettuale e industriale altrui, senza aver preliminarmente svolto ricerche di anteriorità e di adottabilità del marchio/brevetto.

Integra il reato apporre un prezzo d'acquisto vantaggioso ed eccessivamente inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

❖ **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)**

La disposizione punisce chiunque introduca nel territorio dello Stato, col fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, o chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Integra il reato apporre un prezzo d'acquisto vantaggioso ed eccessivamente inferiore rispetto ai prezzi di mercato.

❖ **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)**

La disposizione punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede.

❖ **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464, co. 1°, C.P.)**

La disposizione punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

La Società ha individuato quali funzioni aziendali coinvolte, in generale, oltre ai Vertici aziendali, l'Area Amministrazione e Controllo, l'Ufficio appalti, il Responsabile risorse umane.

I processi aziendali che rischiano di essere coinvolti nella potenziale commissione delle figure di reato di cui all'art. 25 bis D. lgs. 231/2001 sono:

1. Gestione Amministrativa/Societaria;
2. Gestione Acquisti;
3. Gestione Marketing;
4. Gestione delle Risorse Umane;
5. Gestione cassa, dei pagamenti e delle fatture, con controllo autorizzazione note spese.

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto, nell'esercizio delle loro funzioni, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

In generale è vietato eseguire incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa e va costantemente attenzionata e curata la conciliazione delle operazioni di cassa con le registrazioni contabili.

Sono vietate le seguenti condotte:

- mettere in circolazione o comunque esporre- anche per il tramite di messaggi pubblicitari, eventi o sponsorizzazioni – marchi o altri segni distintivi falsi o alterati o altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari, eventi o sponsorizzazioni – prodotti e/o servizi, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno sull'origine, provenienza o qualità del prodotto e/o servizio;
- mettere in circolazione denaro o valori bollati evidentemente falsi e/o rimettere in circolazione denaro o valori bollati sospettati di falsità ottenuti in buona fede;
- selezionare fornitori, partner o consulenti in spregio ai principi di trasparenza e correttezza o, comunque, in violazione di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la competenza;
- utilizzare beni con brevetti altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti o utilizzare macchinari con certificazioni contraffatte;
- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i servizi di un concorrente o di altro Ente in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente o di altra azienda in genere;
- trasmettere informazioni ingannevoli in danno di terzi potenziali concorrenti;
- diffondere notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti/servizi o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;



- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- dare o ricevere pagamenti indebiti, utilizzare denaro contante eccetto che nei servizi consentiti;
- creare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, istituire fondi occulti o non registrati, depositare fondi in conti personali o non appartenenti alla Società, utilizzare senza autorizzazione specifica fondi o risorse della Società.

### **PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo, del Codice Etico adottati dalla Società e dei regolamenti interni elencati in calce che si richiamano integralmente, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello con specifico riferimento ai destinatari diretti di ciascuna fattispecie di reato sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo che trovano attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.

Per ciò che attiene la gestione contanti è previsto che:

- vengano utilizzate macchinette di rilievo banconote false in tutti le postazioni che ricevono contante dal pubblico o da clienti privati;
- siano individuate e definite le forme di pagamento accettate;
- siano individuati i soggetti appartenenti al personale dell'organizzazione che entrano in contatto con somme di denaro contante;
- in caso di sospensione o chiusura della cassa, sia formalizzata una procedura che impedisca l'utilizzo inopportuno della cassa stessa;
- sia predisposto un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassa;

Per ciò che attiene la gestione ed il rispetto della proprietà industriale ed intellettuale e rapporti con i concorrenti è previsto che:

prima di utilizzare qualsiasi nuovo marchio, la funzione aziendale competente deve verificare che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione;

in caso di marchi utilizzabili, la funzione aziendale competente deve provvedere alla sua registrazione.

### **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

La Società esegue un accurato controllo interno con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati in esame. Questo sistema si basa su protocolli specifici che regolano la formazione e l'attuazione delle decisioni

aziendali nelle aree sensibili. Tali protocolli si integrano con le procedure già esistenti e, ove necessario, formalizzano le prassi operative già in uso all'interno della Società.

I protocolli etico-organizzativi, destinati a monitorare e governare le attività sensibili, sono applicati in particolare nelle seguenti aree principali:

- **Gestione della Cassa, dei Pagamenti e delle Fatture;**
- **Partecipazione e Gestione delle Gare Pubbliche;**
- **Gestione degli Acquisti;**
- **Gestione Marketing.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Qualora vengano segnalati tentativi di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte di terzi ovvero altre violazioni significative delle norme sui delitti di falsità di moneta, l'OdV riporterà ai vertici aziendali, con apposito flusso informativo, l'esito della propria attività, così che i predetti possano porre in essere tutti i correttivi al Modello e all'organizzazione aziendale emersi come necessari a seguito della segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV inoltre - attraverso una periodica attività di analisi del sistema di controllo interno adottato dalla Società - ha facoltà di verificare l'efficienza e l'efficacia di quanto previsto nel prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale e di proporre, alle funzioni di volta in volta interessate, eventuali azioni migliorative o modifiche necessarie in relazione a quanto riscontrato in sede di verifica, ovvero a mutamenti di tipo tecnologico e/o organizzativo.

\*

## PARTE V: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 *bis*-1 D. lgs. 231/2001)

Questa sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25-*bis* 1 del D.lgs. n. 231/2001, dai quali possa derivare una responsabilità a carico della Società qualora siano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

La ratio è quella di tutelare l'ordinamento economico ed il leale e corretto esercizio di attività industriali o commerciali contro frodi e/o condotte lesive nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti.

### LE FATTISPECIE DI REATO

Come nelle sezioni precedenti, anche in questa alcuni dei reati presupposto per i quali è prevista responsabilità in capo all'azienda ex art. 25 *bis*-1 sono stati esclusi in quanto, a seguito dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati non commissibili per il contesto in cui la Società opera e le attività svolte.

#### ❖ **TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Commette questo tipo di reato chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Integra tale condotta ad es. chi danneggia un concorrente attraverso il danneggiamento del suo stabilimento.

Integra il reato il danneggiamento di un concorrente attraverso il danneggiamento del suo stabilimento.

#### ❖ **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-bis C.P.)**

Integra tale figura delittuosa chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o produttiva, ad esempio, per ottenere una commessa grazie al ritiro dei concorrenti minacciati.

Integra il reato ottenere una commessa grazie al ritiro dei concorrenti minacciati.

#### ❖ **FRODE CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)**

Commette reato chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati esteri o nazionali prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Integra questa fattispecie di reato l'apposizione di un segno distintivo per poter vendere un bene ad un prezzo superiore.

Costituisce reato l'apposizione di un segno distintivo per poter vendere un bene ad un prezzo superiore.

#### ❖ FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Commette reato chiunque ad es., nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.

Integra il reato la vendita di un prodotto o un servizio dichiarandone volutamente qualità non presenti.

#### ❖ VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.)

La norma punisce chiunque venda o metta in commercio, anche a titolo gratuito, alimenti non genuini.

#### ❖ VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Commette reato chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno altrui o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Integra questa fattispecie di reato anche la vendita di un prodotto utilizzando impropriamente un marchio altrui che inganni il compratore, al fine di ottenere un profitto maggiore.

Integra il reato la vendita di un prodotto utilizzando impropriamente un marchio altrui che inganni il compratore, al fine di ottenere un profitto maggiore.

#### ❖ FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (ART. 517 *ter* C.P.)

Commette reato chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o chiunque, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori, o metta comunque in circolazione i beni di cui al I comma (*"opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto"*). Ed ancora, integra questa fattispecie di reato stabilire un prezzo d'acquisto vantaggioso ed eccessivamente inferiore ai prezzi di mercato, o utilizzare un brevetto altrui traendo un risparmio.

Integra il reato la vendita di un prodotto o un servizio dichiarandone volutamente qualità non presenti.

#### ❖ CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE, DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (art. 517 *quater* c.p.)

La norma punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; o chiunque introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

La Società ha individuato quali funzioni aziendali coinvolte, in generale, oltre ai Vertici aziendali, l'Area Amministrazione e Controllo, l'Ufficio appalti, il Responsabile risorse umane.

I processi aziendali che rischiano di essere coinvolti nella potenziale commissione delle figure di reato di cui all'art. 25 *bis* D. lgs. 231/2001 sono:

1. Gestione Amministrativa/Societaria;
2. Gestione della Farmacia e gestione dei farmaci scaduti;
3. Gestione acquisti e approvvigionamenti;
4. Gestione delle vendite;
5. Gestione della partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto, nell'esercizio delle loro funzioni, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. Valgono per questo ambito anche i seguenti principi:

- Rispetto del principio di separazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni;
- Attribuzione di responsabilità e di rappresentanza in relazione alle attività svolte;
- Formalizzazione e delimitazione chiara dei poteri e compiti assegnati a ciascuna funzione, in modo da consentirne la tracciabilità delle attività svolte da ciascuno.

Le condotte vietate sono le seguenti:

- Mettere in circolazione o esporre marchi o altri segni distintivi falsi o alterati altrui in assenza di autorizzazione del titolare o al di fuori dei limiti definiti dai contratti;
- Mettere in circolazione prodotti e/o servizi con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno sull'origine, provenienza o qualità del prodotto e/o servizio;
- Mettere in circolazione denaro o valori bollati evidentemente falsi e/o rimettere in circolazione denaro o valori bollati sospettati di falsità ottenuti in buona fede;
- Utilizzare beni con brevetti altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti o utilizzare macchinari con certificazioni contraffatte;
- Usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i servizi di un concorrente o di altro Ente in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente o di altra azienda in genere;
- Realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- In generale valersi, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo, del Codice Etico adottati dalla Società e dei regolamenti interni elencati in calce che si richiamano integralmente, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello con specifico riferimento ai destinatari diretti di ciascuna fattispecie di reato sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo che trovano attuazione nelle procedure applicative adottate dall'Azienda.

Nello specifico la Società ha predisposto:

- Regolamento di gestione della farmacia e dei farmaci scaduti;
- Procedura di controllo dei fornitori;
- Disposizione di osservanza delle norme in ambito di proprietà industriale ed intellettuale con attenzione che nei contratti con i fornitori e/o subappaltatori siano presenti clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi e la responsabilità dei fornitori e/o subappaltatori stessi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori e/o ulteriori subappaltatori in riferimento ai diritti di terzi.

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

La Società esegue un accurato controllo interno con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati in esame. Questo sistema si basa su protocolli specifici che regolano la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nelle aree sensibili. Tali protocolli si integrano con le procedure già esistenti e, ove necessario, formalizzano le prassi operative già in uso all'interno della Società.

I protocolli etico-organizzativi, destinati a monitorare e governare le attività sensibili, sono applicati in particolare nelle seguenti aree principali:

- **Gestione della Farmacia e dei Farmaci Scaduti;**
- **Gestione acquisti e vendite;**
- **Partecipazione e Gestione delle Gare Pubbliche;**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Qualora vengano segnalate altre violazioni significative delle norme sui delitti contro l'industria e il commercio, l'OdV riporterà ai vertici aziendali, con apposito flusso informativo, l'esito della propria attività,

così che i predetti possano porre in essere tutti i correttivi al Modello e all'organizzazione aziendale emersi come necessari a seguito della segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV inoltre - attraverso una periodica attività di analisi del sistema di controllo interno adottato dalla Società - ha facoltà di verificare l'efficienza e l'efficacia di quanto previsto nel prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale e di proporre, alle funzioni di volta in volta interessate, eventuali azioni migliorative o modifiche necessarie in relazione a quanto riscontrato in sede di verifica, ovvero a mutamenti di tipo tecnologico e/o organizzativo.

\*

## PARTE VI: REATI SOCIETARI (ART. 25 *ter* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari elencati dall'art. 25 *ter* del D. lgs. 231/2001 quali reati rilevanti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

La tutela garantita è ampia posto che è rivolta all'impresa, intesa come collettività, più che alla semplice area imprenditoriale oltre che all'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

Le disposizioni penali in materia di società, consorzi e altri enti privati sono contenute nel codice civile e non nel codice penale né in una legge speciale. La scelta del legislatore si spiega con il fatto che le società sono disciplinate nei loro aspetti peculiari dal codice civile. I reati societari sono comunque considerati particolarmente gravi, tant'è che la competenza a giudicare è demandata al tribunale in composizione collegiale.

### LE FATTISPECIE DI REATO

Si tratta prevalentemente di "reati propri", nel senso che possono essere commessi dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari ecc. Inoltre, i reati in questione possono consumarsi con l'intervento e la complicità, diretta o indiretta, di soggetti esterni che operano in qualità di consulenti/collaboratori e che, come specificato nella Parte Generale, si configurano ugualmente come Destinatari del Modello.

Nel contesto dei reati societari, in ragione soprattutto della non emissione da parte della Società di strumenti finanziari o equiparati e dell'assenza dello stato di liquidazione della Società, sono stati considerati non commissibili i seguenti delitti.

#### ❖ FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

La norma punisce l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Integra il delitto nascondere o falsare le informazioni sulla situazione: economica, patrimoniale, finanziaria, attraverso la falsificazione dei bilanci per ottenere prestiti o garanzie o requisiti di onorabilità finanziaria che altrimenti non si sarebbero ottenuti.

#### ❖ FATTI DI LIEVE ENTITA' (art. 2621 *bis* c.c.)

La norma sanziona le azioni previste dall'art. 2621 c.c. considerate di lieve entità.



Tale delitto potrebbe essere commesso nascondendo o falsificando le informazioni sulla situazione: economica, patrimoniale, finanziaria, attraverso la falsificazione dei bilanci delle relazioni e/o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

#### ❖ DELITTO DI IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 comma II c.c.)

La norma punisce la condotta che ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite a soci o ad altri organi sociali tramite occultazione di documenti o altri idonei artifici, cagionando un danno ai soci.

Integrano il delitto le condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell'impresa.

#### ❖ INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Tale delitto potrebbe essere commesso sottraendo capitali riducendo la capacità aziendale di soddisfare i creditori.

#### ❖ ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili che non possono essere attribuite per legge.

Integra il delitto la sottrazione di capitali riducendo la capacità aziendale di soddisfare i creditori.

#### ❖ ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Integra il delitto dare una visione falsata del patrimonio aziendale e della capacità di soddisfare i creditori.

#### ❖ OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Tale delitto potrebbe essere commesso limitando o rendendo difficoltoso il soddisfacimento dei creditori societari.

❖ **DELITTO DI FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**

La norma sanziona la formazione o l'aumento fittizio del capitale derivante da attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o del patrimonio sociale.

Tale delitto potrebbe essere commesso sopravvalutando i conferimenti.

❖ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635, comma III, c.c.)**

La norma sanziona chi offre, promette o dà denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, soggetti con funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Integra il delitto dare denaro o altra utilità ad altra società per rinunciare ad una commessa.

❖ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI SE L'OFFERTA O PROMESSA NON SONO ACCETTATE (art. 2635 bis comma I c.c.)**

La norma sanziona chi offre, promette o dà denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, soggetti con funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà ove tale offerta o promessa non venga accettata.

Integra il delitto dare denaro o altra utilità ad altra società per rinunciare ad una commessa.

❖ **DELITTO DI ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)**

La norma sanziona chi determina la maggioranza assembleare per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, attraverso atti simulati o fraudolenti.

Integrano il reato le condotte tipiche di "abuso funzionale della presidenza" e di "falsità per simulazione", come ad esempio prospettare una realtà giuridica diversa da quella effettiva valutando la finalità perseguita (es. amministratore ed azionista di controllo di una spa che aveva, nelle more della convocazione dell'assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un'eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori - disposto di buona parte delle proprie quote donandole alla moglie ed a una delle figlie, aggirando così l'esclusione dal voto dei soci

❖ **AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)**

E' punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,

ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Tale delitto potrebbe essere commesso dal soggetto che falsa o manipola le informazioni relative allo stato di salute di alcuni titoli azionari e, in tal modo, determina l'investimento sbagliato dell'azionista che, prima di investire, le abbia consultate (esempio noto di aggio è quello che ha portato al fallimento della Parmalat).

#### ❖ DELITTI DI OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638, commi I e II, c.c.)

Il I comma della norma sanziona coloro i quali, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza pubbliche, esponano fatti materiali non rispondenti al vero o occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare sia per legge che per richiesta della stessa autorità di vigilanza.

Il II comma sanziona chi ostacola consapevolmente le funzioni di autorità di vigilanza pubbliche in qualsiasi forma.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione ed in fase di verifica:

- Effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Pubbliche di Vigilanza di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;
- Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla Vigilanza.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione amministrativa/societaria con particolare riguardo alla sicurezza dei sistemi informativi ed alle risorse finanziarie;
2. Gestione appalti/acquisti.
3. Gestione cassa, dei pagamenti e delle fatture, con controllo autorizzazione note spese.
4. Gestione delle ispezioni.

Nell'ambito delle funzioni e delle aree a rischio reato, costituiscono processi nell'ambito dei quali si può potenzialmente configurare le fattispecie in analisi:

- Gestione della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi; formazione e redazione del bilancio d'esercizio, attività di reporting, relazioni-prospetti, altre comunicazioni sociali;
- Gestione dei flussi finanziari e monetari;

- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi);
- Gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti;
- Gestione risorse umane (selezione e assunzione del personale dipendente).

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, dalle regole contenute nello Statuto e dalle procedure di controllo dei pagamenti.

E' fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali, e a tutti coloro, dipendenti, consulenti e collaboratori della Società, che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività sensibili, come precedentemente descritte, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei protocolli aziendali interne.

E' fatto obbligo ai soggetti, come sopra individuati, di:

- Rispettare le procedure aziendali interne in modo da garantire a soci e a terzi la possibilità di avere una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere;
- Collaborare con l'AU, OdV e RPCT ai fini del corretto adempimento delle loro funzioni di controllo.

A questi fini è fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme, di:

- Ricevere o richiedere vantaggi per sé o per la società ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, a sindaci e a liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con la promessa di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il servizio svolto o degli obblighi di fedeltà;
- Esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;

- Gestire denaro o altri beni appartenenti alla Società senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;
- Ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- Ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del revisore di bilancio o dei sindaci, tali da influenzare le conclusioni della sua attività;
- Influenzare in modo illecito la formazione della maggioranza in assemblea con atti simulati e fraudolenti;
- Ostacolare le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 2 della presente sezione, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione.

I presidi attualmente in vigore all'interno della Società prevedono:

- Controllo da parte di un revisore legale;
- Mancata distribuzione di utili che, se presenti, costituiscono riserve legali della Società;
- Gestione societaria completa con evidenza pubblica e con soci comuni;
- Presenza di una convenzione in cui viene disciplinata l'assemblea del controllo analogo;
- Elaborazione di perizie certificate dal Tribunale.

Più dettagliatamente sono state adottate le seguenti procedure:

a. **Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa.**

Le attività di monitoraggio e registrazione relative alle operazioni d'impresa devono essere svolte con integrità, rispettando i principi di trasparenza, completezza e accuratezza.

Tutte le informazioni e i dati necessari alla redazione dei bilanci aziendali (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere espressi in maniera chiara e completa, riflettendo in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda.

La raccolta tempestiva dei dati e delle informazioni viene svolta sotto la supervisione dell'Amministratore Unico (AU) e del personale amministrativo. I dati sono elaborati dai soggetti Responsabili delegati dall'AU al fine della predisposizione della bozza di bilancio. Se necessario, insieme ai dati e alle informazioni devono essere fornite anche le eventuali documentazioni e le fonti da cui sono state tratte le informazioni.

Per la redazione del bilancio d'esercizio, il processo di registrazione, trasmissione e aggregazione dei dati contabili deve essere organizzato in modo tale (anche attraverso l'uso di un sistema informativo) da assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo e identificare sempre il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

Il Responsabile incaricato si occupa di garantire che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni con l'AU, siano completi e messi a disposizione dell'AU e dell'Assemblea dei Soci con un ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere eseguita secondo i principi contabili nazionali e internazionali (IAS – International Accounting Standard). Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione di tali principi devono essere prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

**b. Operazioni sul capitale.**

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e dei protocolli aziendali all'uopo predisposte.

**c. Rapporti con le Autorità di Vigilanza.**

L'Amministratore Unico (AU) garantisce l'adempimento puntuale di tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti dalle normative e dai regolamenti nei confronti dell'Assemblea dei Soci, delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni competenti.

Le informazioni e i documenti forniti alle Autorità devono essere completi e rispecchiare accuratamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Durante le attività ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono gestiti secondo le regole generali indicate nella Sezione specifica del presente Modello, in particolare nelle parti dedicate ai "Rapporti con organi ispettivi" e al relativo protocollo.

**d. Rapporti con consulenti e collaboratori.**

Si applicano le regole generali indicate nella Sezione specifica ("Rapporti con consulenti e collaboratori") del presente Modello.

**e. Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società.**

In conformità all'art. 2391 del Codice Civile, gli amministratori sono tenuti a informare l'Assemblea dei Soci riguardo a qualsiasi interesse che possano avere, sia per conto proprio sia per conto di terzi (compresi eventuali soggetti con i quali gli amministratori mantengano rapporti economici diretti o indiretti, o da cui dipendano o in cui ricoprano il ruolo di amministratori), in relazione a specifiche operazioni della Società. Dovranno fornire dettagli sulla natura, l'origine, i termini e l'entità dell'interesse in questione.

In linea con quanto stabilito dal Codice Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alle delibere o al voto riguardanti tali operazioni o transazioni.

Le comunicazioni relative agli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che provvede alla loro archiviazione e aggiornamento.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI SOCIETARI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente sezione, sono adottati nelle seguenti aree:

- **attività relative al trattamento dei dati e risorse finanziari;**
- **attività relative alla redazione del bilancio.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.
- **Controlli esterni:** La Società è soggetta a controlli esterni da parte del Revisore Legale ed in ragione delle visite ispettive periodiche delle competenti Autorità cui sono soggette le farmacie.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

In linea generale, la Direzione aziendale e le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei presidi e delle procedure di cui alla presente parte speciale, oltre che ogni informazione relativa ad operazioni di finanziarie o patrimoniali straordinarie.

\*

## PARTE VII: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 *quinquies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* del D. lgs 231/2001 introdotto con l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228.

Tali fattispecie di reato sussistono anche nel caso in cui vi sia agevolazione consapevole della condotta criminosa. Pertanto, potrebbe configurarsi responsabilità della Società per i suddetti reati presupposto anche nell'ipotesi di eventuali erogazioni economiche a favore di soggetti terzi, effettuate dalla Società con la consapevolezza che tali erogazioni potranno essere impiegate da tali soggetti per finalità criminose.

### LE FATTISPECIE DI REATO

Si elencano le fattispecie di reato che, secondo la mappatura dei rischi effettuata, sono state considerate anche solo astrattamente commissibili da parte della Società.

#### ❖ RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O SERVITU' (ART. 600 C.P.)

La norma punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, accattonaggio, prestazioni che ne comportino lo sfruttamento o prelievo di organi. Si specifica che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tale reato potrebbe essere commesso nel caso di costrizione dei lavoratori a turni di lavoro superiori ai concessi dalla normativa vigente da cui derivi un profitto per la Società.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, costringendo i lavoratori a turni di lavoro superiori a quelli concessi dalla normativa vigente da cui derivi un profitto per la Società.

#### ❖ PROSTITUZIONE MINORILE – INDUZIONE E SFRUTTAMENTO (art. 600 *bis*, comma 1 c.p.)

La norma punisce chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18; o favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo.



❖ **PORNOGRAFIA MINORILE – DIFFUSIONE PUBBLICIZZAZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 *ter* comma III, c.p.)**

È punito chiunque, con qualsiasi mezzo anche telematicamente, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo.

❖ **PORNOGRAFIA MINORILE – CESSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 *ter* comma IV c.p.)**

La norma punisce chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui all'art. 600 comma I c.p.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo.

❖ **DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 *quater* c.p.)**

È punito ai sensi della norma chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo o risparmiando a seguito del mancato controllo nell'uso di mezzi informatici.

❖ **INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600 *quinqües* c.p.)**

È punito ai sensi della norma chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo.

❖ **TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)**

E' punito chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600; chiunque fa quanto sopra a un minore di anni 18; chiunque realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo.

#### ❖ **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603 bis c.p.)**

La norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

*(Sono indici di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti).*

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, imponendo ai lavoratori condizioni peggiori rispetto al CCNL; o facendoli operare in ambienti in cui sono violate la loro salute e sicurezza approfittando della loro indigenza.

#### ❖ **ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609 undecies c.p.)**

È punito chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni 16.

*(Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione).*

Tale reato potrebbe essere commesso consentendo o cooperando nella fattispecie al fine di ottenere un'utilità di qualsiasi tipo o risparmiando a seguito del mancato controllo nell'uso di mezzi informatici.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO**

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

- 1.** Gestione del personale;
- 2.** Gestione degli strumenti informatici e dei rapporti con i fornitori di contenuti e dispositivi digitali.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Oltre a quanto previsto dal presente Modello, tutti i destinatari devono conoscere e rispettare, nell'esercizio delle rispettive funzioni, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Disciplinare di cui al CCNL applicabile ed in ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo e qualità adottato dalla Società.

Ancora in generale, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, a tutti i destinatari è fatto divieto di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie delittuose di cui alla presente Parte Speciale, ovvero, tenere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie rientranti nella presente Sezione, possano anche solo potenzialmente diventarlo o, ancora, utilizzare occasionalmente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Coerentemente con i principi aziendali e con quelli dettati dal Modello e dal Codice Etico della Società, a tutti i Destinatari è fatto espressamente divieto di:

- assumere dipendenti a condizioni contrattuali inferiori a quelle previste dai contratti nazionali di categoria;
- assegnare contratti di appalto a ditte che non rispettano le normative sul lavoro (retribuzioni, orario di lavoro, norme sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro...);
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente gli strumenti informatici della società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di limitare il rischio di commissione dei reati nelle attività aziendali sopra elencate, la Società ha assunto le seguenti iniziative da utilizzare nelle aree a rischio:

- Regolamento aziendale e per i dipendenti;
- Regolamento utilizzo strumenti informatici;
- Misure di sicurezza informatiche.

In particolare, vengono previste le seguenti specifiche procedure:

### **a. Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale**

- ⇒ l'ufficio risorse umane applica nei contratti di assunzione del personale le previsioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di tratta e di acquisto di schiavi;
- ⇒ nel DVR dell'Azienda sono contemplate le valutazioni stress lavoro-correlato per i dipendenti;

**b. Utilizzo di internet e degli strumenti informatici:**

- ⇒ ogni destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle procedure aziendali in materia e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ⇒ salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'azienda o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa Società o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa, in special modo se correlati alla pornografia minorile;
- ⇒ devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da repute imprese del settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- ⇒ devono essere effettuati richiami netti e inequivocabili volti al corretto uso degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti.

**c. Uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale**

- ⇒ non è ammessa l'uso o la diffusione materiale e/o elettronica di materiale cartaceo e/o multimediale a contenuti pornografico, soprattutto se con minori protagonisti;
- ⇒ i responsabili di funzione sono tenuti a vigilare costantemente sulla presenza o meno di materiale del tipo di quello sopraccitato, con l'obbligo di segnalare al Vertice Aziendale ogni eventuale violazione di quanto sopra stabilito o anomalia in genere;
- ⇒ la Società adotta idonei sistemi di prevenzione e controllo periodico, mediante appositi algoritmi di ricerca di parole chiave.

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI DELITTI  
CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente sezione, sono adottati nelle seguenti aree:

- 1. Gestione del personale;**
- 2. Gestione degli strumenti informatici e diffusione di materiale cartaceo/multimediale.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

\*

## PARTE VIII: REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 *sexies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 *sexies* del D.lgs 231/2001 disciplinati dal T.U.F. n. 58/98 – Testo Unico della finanza.

Per abuso di mercato si intendono tutte le ipotesi in cui i risparmiatori, che hanno investito le proprie risorse in strumenti finanziari, si trovano a dover subire, direttamente o indirettamente, le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che, mediante operazioni illecite, utilizzano a vantaggio proprio o altrui informazioni non accessibili al pubblico, oppure hanno divulgato informazioni false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari o delle azioni.

Più precisamente, nel termine “abusi di mercato” vengono ricomprese due distinte condotte illecite: l'abuso di informazione privilegiate (o *Insider Trading*) e la manipolazione del mercato.

L'unica fattispecie di reato che secondo la mappatura dei rischi effettuata può essere ritenuta astrattamente commissibile da parte della Società è la seguente.

### ❖ ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 T.U.F. n. 58/98)

La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Integra il reato l'ottenimento di una contropartita dalla cessione di informazioni privilegiate. Ad esempio, una prossima fusione della Società con un'altra che possa determinare un aumento del valore delle sue azioni.

## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

### **1. Gestione Amministrativa/Societaria.**

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello nonché le funzioni aziendali coinvolte nel Processo sono tenute, in generale, a conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, sia comunitaria che nazionale, oltre a tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, in particolare nel Codice Etico.

Coerentemente con i principi aziendali è fatto pertanto espressamente divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di limitare il rischio di commissione dei reati nelle attività aziendali sopra elencate, la Società ha assunto le seguenti iniziative da utilizzare nelle aree a rischio:

- Codice di comportamento etico;
- Procedura di Whistleblowing.

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI DI ABUSO DEL MERCATO

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente sezione, sono adottati nelle seguenti aree:

**1. Gestione delle informazioni privilegiate.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Nel caso di violazioni alle procedure aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate ovvero di operazioni sospette, occorre inviare tempestivamente un'informativa all'OdV.

Anche l'area amministrativa e gli organi di controllo sono tenuti ad informare periodicamente l'OdV circa questioni inerenti le suindicate attività a rischio.

All'OdV è attribuito potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

\*



## PARTE IX: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25 *septies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione è dedicata alla responsabilità della società per i reati previsti dall'art. 25-*septies* D. Lgs 231/01, ossia per i delitti di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie professionali commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro.

La L. n. 123/2007 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 ha poi modificato il trattamento sanzionatorio della fattispecie a seconda della gravità dell'evento.

### LE FATTISPECIE DI REATO

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.), ai fini del presente Modello rilevano: la lesione *ex art.* 590 c.p. e l'omicidio colposo *ex art.* 589 del c.p.

#### ❖ OMICIDIO COLPOSO (589 C.P.)

La disposizione punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tale reato potrebbe essere configurarsi nel caso di omesso adempimento, in tutto o in parte, alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs 81/08), ad esempio, se viene omesso l'adeguamento della manutenzione degli immobili o degli impianti, oppure se viene omessa la formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione poste in essere, nonché l'attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In genere la responsabilità amministrativa della Società sussiste nel caso in cui dalle omissioni summenzionate derivi per la stessa un risparmio e/o un vantaggio.

#### ❖ LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Il reato sussiste a carico di chiunque cagioni ad altri lesioni personali colpose gravi o gravissime a causa della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali reati potrebbero essere originati dall'omesso adempimento, in tutto o in parte, alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs. 81/08), ad esempio dall'omesso adeguamento della manutenzione degli immobili, degli impianti; dalla mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione in essere; dalla mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; dalle omissioni che facciano conseguire un risparmio alla società.

## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione Amministrativa/Societaria;
2. Gestione del personale;
3. Valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
4. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
5. Gestione appalti;
6. Gestione approvvigionamenti con controlli sugli acquisti e acquisizione di documenti ed eventuali certificazioni obbligatorie per legge;
7. Gestione manutenzione impianti, strumenti di lavoro e dispositivi e di ogni altro aspetto connesso alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro finalizzata al rispetto degli standard tecnici, di salute e sicurezza applicabili;
8. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di imprese terze nei luoghi di lavoro nei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture ex D. Lgs. 81/08.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative ad ogni livello aziendale, sollecitando comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

A tale fine ha adottato un sistema di procedure per la gestione della sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro attuando continui aggiornamenti così da poter mitigare i relativi rischi reato, comunicando a tutti i livelli organizzativi i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e fornendo costantemente i mezzi necessari all'attuazione ed al mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la tutela della salute e sicurezza e individuando i responsabili delle singole attività; l'organigramma aziendale e quello della sicurezza.

Ogni destinatario del modello deve astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, e tutte le apparecchiature di lavoro; segnalare immediatamente le anomalie dei mezzi; sottoporsi ai controlli sanitari previsti; aderire agli interventi formativi previsti.

A tutti i destinatari del Modello sia interni alla Società che soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali, sono imposti i seguenti divieti:

- Tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;

- Tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza.

Al fine di limitare il rischio di commissione dei reati nelle attività aziendali sopra elencate, devono essere adottati i seguenti principi:

- Tutti i destinatari devono dare attuazione alle procedure adottate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati dal DVR della Società;
- Il Datore di lavoro, i Delegati e i Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza devono svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale esposto a rischi connessi alla sicurezza nello svolgimento delle proprie attività;
- I soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 devono svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- Tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e devono osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- Ogni destinatario del modello deve astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, e tutte le apparecchiature di lavoro; segnalare immediatamente le anomalie dei mezzi; sottoporsi ai controlli sanitari previsti; aderire agli interventi formativi previsti.

Inoltre, si evidenzia come la struttura organizzativa adottata dalla Società, con specifico riguardo al settore farmaceutico in cui opera è la seguente:

- i. Datore di lavoro;
- ii. Preposti;
- iii. RSPP;
- iv. Addetti alle emergenze e alla prevenzione incendi;
- v. Addetto al pronto soccorso;
- vi. Lavoratori;

vii. Terzi destinatari di obblighi di sicurezza sul lavoro.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari sopra elencati:

#### a) Il Datore di Lavoro – doveri e compiti

Il decreto sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) definisce il "datore di lavoro" come:

- il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- o, anche, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione (nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività) ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Risulta, pertanto, confermata una nozione giuridica di datore di lavoro per la sicurezza inteso, sostanzialmente, come "l'organizzatore delle attività lavorative". Egli, di conseguenza, non coincide, sempre e comunque, con una delle parti di un rapporto di lavoro subordinato (appunto di datore di lavoro nel senso lavoristico).

Nel settore profit, in specie, chi organizza le attività per realizzare un'opera o dei prodotti o erogare dei servizi, utilizzando, a vario titolo contrattuale, personale per conseguire risultati e profitto, è, sostanzialmente, un datore di lavoro che deve assumersi responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Data la continuità rispetto alla normativa precedente, restano valide, per quanto riguarda il datore del profit, tutte le interpretazioni date, in passato, dalla giurisprudenza per individuare chi rivesta tale ruolo nell'ambito delle organizzazioni complesse.

Il "principio dell'effettività" relativamente ai soggetti della sicurezza, assunto esplicitamente dall'art. 299 del decreto n. 81/2008 valorizza, peraltro, il concreto esercizio delle attività direzionali tipiche del datore per la sicurezza, "equiparando" il "datore di fatto" al datore di lavoro "ufficiale", rendendolo destinatario delle stesse conseguenze in tema di responsabilità proprie del secondo.

Nella Società il Datore di lavoro è l'AU, legale rappresentante delle società.

#### b) I Dirigenti – doveri e compiti

L'art. 2 del testo unico definisce "dirigente" e "preposto" ai fini del decreto. Il dirigente è chi, con autonomia decisionale, dirige un'azienda o una parte di essa, assicurando il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In ambito di sicurezza sul lavoro, il dirigente ha l'obbligo, insieme al datore di lavoro, di garantire la prevenzione e la tutela dei lavoratori, secondo le norme dell'art. 18 del testo unico.

Il ruolo di dirigente, per la sicurezza, è definito non solo dalla qualifica formale, ma anche dall'effettiva gestione delle responsabilità e competenze tipiche di tale funzione.

I dirigenti hanno il diritto a una formazione adeguata in tema di sicurezza, come previsto dall'art. 15, per essere preparati ad assicurare la protezione dei lavoratori. Secondo l'art. 18 c. 1, i dirigenti non solo eseguono ma condividono la responsabilità con il datore di lavoro per eventuali mancanze in materia di sicurezza.

Il dirigente è equiparato al datore di lavoro per la parte aziendale a lui affidata e si assume la responsabilità in quattro aree chiave:

1. Predisporre misure di sicurezza per prevenire infortuni.
2. Garantire che i lavoratori abbiano adeguate istruzioni, dispositivi di protezione e formazione sulla sicurezza.
3. Provvedere alla sorveglianza sanitaria, inclusa l'eventuale nomina del medico competente.
4. Comunicare agli enti previdenziali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i dati sugli infortuni.

Per quanto riguarda le sanzioni, i dirigenti hanno responsabilità penali in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, simili a quelle del datore di lavoro.

Nella società, il ruolo di dirigente per la sicurezza è attribuito al Direttore Generale ed ai Direttori di Farmacia.

### c) I Preposti – doveri e compiti

Il preposto, non definito specificamente dal Codice civile, è un collaboratore del dirigente che supervisiona uno o più settori di attività aziendale, coordinando e vigilando i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Assegnato dal datore di lavoro, il preposto ha sia compiti organizzativi sia poteri disciplinari necessari per implementare le misure di sicurezza, verificando l'esistenza di rischi e l'uso corretto dei dispositivi di protezione.

Il preposto agisce come rappresentante diretto del datore di lavoro nell'applicazione delle misure antinfortunistiche e può esigere dai lavoratori il rispetto delle procedure di sicurezza. Affinché il preposto svolga efficacemente il suo ruolo, deve essere messo in condizione di dare ordini e direttive concrete ai lavoratori.

Per la definizione del ruolo, è fondamentale l'effettivo svolgimento delle mansioni, non solo l'inquadramento formale. Anche il preposto ha diritto a formazione e informazione adeguate (art. 15), che includono la conoscenza delle procedure di sicurezza, delle tecniche di lavoro e della gestione di macchine e attrezzature. Secondo l'art. 37, c. 7, il datore di lavoro deve fornire al preposto una formazione specifica e aggiornamenti periodici su salute e sicurezza. Questa formazione riguarda l'identificazione dei rischi, le misure preventive e la comprensione dei soggetti coinvolti nella sicurezza.

L'art. 19 del testo unico elenca gli obblighi principali del preposto, tra cui:

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze nelle attrezzature, nei dispositivi di protezione o altre condizioni di pericolo.
- Vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione.
- Garantire che solo lavoratori adeguatamente formati accedano a zone ad alto rischio.
- Informare rapidamente i lavoratori di qualsiasi rischio grave e immediato e delle precauzioni da seguire.
- Non chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in presenza di un pericolo grave e immediato.

La responsabilità del preposto deriva dal mancato rispetto dei suoi specifici obblighi di vigilanza, ma non è tenuto a prevenire comportamenti irresponsabili o eventi imprevedibili dei lavoratori.

Nella società, i Direttori di Farmacia sono identificati come preposti.

#### d) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – doveri e compiti

Il RSPP è una figura designata dal datore di lavoro, in possesso delle competenze professionali definite dall'art. 32, con il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi aziendali. Il RSPP non detiene una posizione autonoma di garanzia, agendo unicamente come consulente del datore di lavoro, al quale risponde. Può essere chiamato a rispondere in caso di mancato o errato consiglio. L'RSPP è stato selezionato dall'Amministratore Unico ed è una figura esterna all'azienda.

#### e) Addetto al Primo Soccorso – doveri e compiti

L'Addetto al Primo Soccorso è un lavoratore incaricato dal datore di lavoro, secondo gli artt. 18 e 43 del D.lgs. 81/08, di attuare le misure previste in caso di primo soccorso aziendale. Il primo soccorso comprende interventi semplici volti a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire complicazioni, senza l'uso di farmaci o strumentazione specifica.

Ogni farmacia ha almeno un addetto al primo soccorso.

#### f) Addetto alla Prevenzione Incendi – doveri e compiti

L'Addetto Emergenza e Antincendio è un lavoratore designato dal datore di lavoro, in conformità con gli artt. 18 e 43 del D.lgs. 81/08, incaricato di gestire le misure antincendio, l'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, e le operazioni di salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza.

- **Emergenza:** situazione imprevista che rappresenta un pericolo grave o imminente per persone, ambiente o beni.
- **Pericolo di Incendio:** potenziale rischio di incendio legato a materiali, attrezzature, pratiche di lavoro o ambienti.
- **Rischio di Incendio:** probabilità che si verifichi un incendio e che comporti conseguenze per le persone.
- **Valutazione dei Rischi di Incendio:** processo di valutazione dei potenziali rischi di incendio presenti sul luogo di lavoro.

Ogni farmacia ha almeno un addetto designato per la prevenzione incendi.

#### g) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – doveri e compiti

L'RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nominato secondo l'art. 50 del D.lgs. 81/2008, e svolge le seguenti attività:

- **Accesso e consultazione:** accede ai luoghi di lavoro e viene consultato sulla valutazione dei rischi, la prevenzione e la designazione di addetti alla sicurezza, antincendio, primo soccorso e del medico competente.

- **Formazione e informazione:** partecipa all'organizzazione della formazione (art. 37), riceve informazioni sulla valutazione dei rischi, sostanze pericolose, macchinari, e ambiente di lavoro, oltre ai rapporti dei servizi di vigilanza.
- **Prevenzione e proposte:** promuove l'attuazione di misure di prevenzione, formula osservazioni durante visite e verifiche, e fa proposte per migliorare la prevenzione.
- **Partecipazione e segnalazione:** partecipa alle riunioni periodiche (art. 35) e avverte l'azienda dei rischi individuati.
- **Ricorso alle autorità:** può rivolgersi alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure di sicurezza adottate.

Attualmente non è stato individuato un RLS.

#### h) Medico Competente – doveri e compiti

Il Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, si occupa della sorveglianza sanitaria all'interno dell'azienda. Ad oggi non è stato designato un Medico Competente.

#### i) Lavoratori – doveri e compiti

Secondo il D.Lgs. 81/08, il "lavoratore" è chi svolge un'attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

##### Obblighi dei lavoratori (art. 19 TU sicurezza):

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri, seguendo la formazione ricevuta.
- Contribuire all'adempimento degli obblighi di sicurezza insieme a datore di lavoro, dirigenti e preposti.
- Osservare le disposizioni impartite e utilizzare correttamente attrezzature, sostanze, dispositivi di protezione e segnalare eventuali deficienze.
- Partecipare ai programmi di formazione e sottoporsi ai controlli sanitari.
- Non modificare i dispositivi di sicurezza o eseguire operazioni non di loro competenza.

#### j) Terzi Destinatari – doveri e compiti

I Terzi Destinatari sono soggetti esterni che svolgono attività potenzialmente influenti sulla sicurezza dei lavoratori.

Sono inclusi:

- **Appaltatori:** Soggetti affidati a lavori in virtù di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.
- **Fornitori:** Fabbricanti e fornitori di beni e servizi.
- **Progettisti:** Coloro che progettano luoghi, posti di lavoro e impianti.
- **Installatori:** Coloro che si occupano dell'installazione di impianti e attrezzature.

Obblighi specifici:

- **Appaltatori:** Devono fornire documentazione sulla valutazione dei rischi e collaborare per attuare le misure di prevenzione. Il datore di lavoro redige un unico documento di valutazione dei rischi in caso di interferenze.
- **Fornitori:** Devono rispettare le normative sulla fabbricazione e distribuzione di attrezzature e dispositivi di sicurezza.
- **Progettisti:** Devono rispettare i principi generali di prevenzione e scegliere attrezzature e componenti conformi alle norme vigenti.
- **Installatori:** Devono seguire le norme di sicurezza sul lavoro e le istruzioni dei fabbricanti.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in parola.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 2 della presente sezione, sono adottati nelle seguenti aree:

1. **Valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;**
2. **Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

La Società istituisce a favore dell'ODV flussi informativi idonei a consentire l'acquisizione di ogni informazione utile per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizia di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, spetta al Datore di lavoro ed al RSPP di informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'ODV - con frequenza almeno semestrale o tempestivamente in caso di modifiche organizzative o normative - attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti alle diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- organigramma della sicurezza;
- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- verbale riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;



- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato;
- rapporti di audit interni del Sistema di Gestione;
- rapporti di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione;
- rapporti di visita dell'Ente certificatore;
- reporting periodico di eventuali criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere, anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

\*

## PARTE X: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO NONCHE' DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 *octies* e ART. 25 *octies.1* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25 *octies* del D. Lgs.231/2001 e commessi nel suo interesse o vantaggio e posti in essere in ambito nazionale. In seguito, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto nell'ordinamento penale italiano il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), prevedendone altresì l'inclusione nel novero dei reati disciplinati dal D. Lgs. 231/01 rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti.

### LE FATTISPECIE DI REATO

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

#### ❖ **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

La norma punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere oppure occultare. Integra la fattispecie criminosa corrispondere un prezzo inferiore per l'acquisto di beni provenienti da delitto – ad esempio provenienti da un furto – ed utilizzarli nell'attività d'impresa.

#### ❖ **RICICLAGGIO (ART. 648 *bis* C.P.)**

La disposizione punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Integra la fattispecie criminosa far entrare nel patrimonio societario, tramite manovre contabili, denaro proveniente da delitto – ad esempio proveniente da corruzione – in modo che risulti conseguito legalmente.

#### ❖ **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 *ter* C.P.)**

La norma vieta l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Integra il reato corrispondere un prezzo inferiore per l'acquisto di beni provenienti da delitto – ad esempio provenienti da un furto – ed utilizzarli nell'attività d'impresa.

#### ❖ **AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter-1 C.P.)**

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la loro identificazione e la loro provenienza delittuosa.

Integra il reato l'uso di soldi provenienti da attività illegali nell'attività aziendale, in modo da non farne scoprire la provenienza.

#### ❖ **TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-bis C.P.)**

La norma punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO**

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione Amministrativa/Societaria;
2. Gestione della Farmacia;
3. Gestione della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi; formazione e redazione del bilancio d'esercizio, attività di reporting, relazioni-prospetti, altre comunicazioni sociali;
4. Gestione dei flussi finanziari e monetari, e delle operazioni di pagamento e delle movimentazioni dei conti correnti bancari della Società;
5. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
6. Gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi);
7. Gestione di acquisti di materie prime, semilavorati, componenti e forniture;
8. Gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti.

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE**

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In via generale, tali soggetti sono tenuti, nelle aree di loro competenza, ad adoperarsi affinché i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati; per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari; le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano sempre una causale espressa, siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile; siano rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Coerentemente con i principi aziendali è fatto pertanto espressamente divieto, a carico dei Destinatari del Modello, di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad Euro 3.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

### **PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Al fine di minimizzare il rischio di commissione del reato, la Società sta adottando le seguenti iniziative:

- Predisposizione di un regolamento di gestione delle risorse finanziarie;
- conferimento alla funzione di Responsabile del sistema qualità, del doppio controllo dei pagamenti;
- impegno a non intrattenere rapporti commerciali e/o di partnership con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- valutazione dell'affidabilità dei partner commerciali, dei fornitori e dei consulenti, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- attuazione di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti;
- utilizzo di assegni bancari, in via del tutto residuale, solo se intestati alla Società e sempre con l'apposizione della clausola non trasferibile;
- l'Organismo di Vigilanza effettua analisi a campione sulla documentazione agli atti;
- ogni collaboratore esterno che opera con contratto continuativo con la società (consulenti, professionisti, ecc.) ha l'obbligo di segnalare alla Direzione, con specifica dichiarazione, la presenza di movimenti o di operazioni da segnalare come sospette secondo la normativa sopra evidenziata
- Infine, tutte le operazioni in contanti sono soggette a procedura di monitoraggio costante e a tracciabilità.

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN  
MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI  
PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO NONCHE' DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI  
VALORI**

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

1. **Gestione della contabilità generale**
2. **Gestione dei flussi finanziari e monetari, e delle operazioni di pagamento e delle movimentazioni dei conti correnti bancari della Società;**
3. **Gestione degli approvvigionamenti.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.
- **Controlli Esterni:** La Società è soggetta a controlli esterni per il tramite del revisore legale e delle autorità competenti.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell' operatività della Società;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

\*

## PARTE XI: REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 *novies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose previste dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Tenuto conto dell'eventuale effettivo risparmio in termini di costi per l'acquisto di licenze per l'utilizzo dei software che la Società potrebbe ottenere nel caso di ipotetica commissione dell'illecito - posto che tali reati sarebbero configurabili, ad esempio, nel caso di duplicazioni abusive di programmi coperti da licenza, acquisto di software contraffatti, immissione in rete di un software e/o di un'opera altrui protetta dal diritto d'autore, rendendoli liberamente scaricabili o attribuendosene la paternità - tra i reati presupposto di cui all'art 25-*novies* in materia di violazione del diritto di autore, che risultano applicabili alla Società in base all'analisi dei rischi vi sono le seguenti fattispecie:

### LE FATTISPECIE DI REATO

#### ❖ **RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO E OPERE ALTRE (ART. 171 *ter* l. n. 633/1941)**

La norma punisce chiunque, per uso non personale e a fini di lucro: abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte:

- opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio
- opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, o multimediali.

Chiunque detiene, per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra.

Chiunque ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato.

Chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, noleggia, cede, promuove, installa dispositivi che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone.

Chiunque fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede, pubblicizza, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti o presta servizi che abbiano la finalità o l'uso di eludere misure tecnologiche.

Costituisce una condotta criminosa risparmiare per un mancato pagamento del corrispettivo per l'acquisto di una copia dell'opera e dei diritti relativi.

#### ❖ **MESSA A DISPOSIZIONE DI UN'OPERA DI INGEGNO (ART. 171, comma I°, lett. *a-bis*, l. n. 633/1941)**

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

Costituisce una condotta criminosa risparmiare per un mancato pagamento del corrispettivo per l'acquisto di una copia dell'opera e dei diritti relativi.

#### ❖ **MESSA A DISPOSIZIONE DI UN'OPERA DI INGEGNO AGGRAVATA (ART. 171, comma III°, l.n. 633/1941)**

La norma punisce chiunque riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rileva il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione un'opera altrui non destinata alla pubblicità; ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Costituisce una condotta criminosa risparmiare per un mancato pagamento del corrispettivo per l'acquisto di una copia dell'opera e dei diritti relativi.

#### ❖ **RIPRODUZIONE BANCHE DATI (art. 171 bis L. 633/41)**

La norma punisce chiunque riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, o distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE o mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione.

Il reato potrebbe essere commesso ingaggiando terzi.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione Marketing e Pubblicità;
2. Attività di Reporting;
3. Gestione delle risorse informatiche e dei software soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
4. Gestione acquisti;
5. Gestione utilizzo foto e/o immagini e/o video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, ad esempio cataloghi e brochure pubblicitari.



## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

La presente Parte Speciale mira a contenere il rischio di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, o anche possano potenzialmente diventare rilevanti sotto questi profili.

A tal fine, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad evitare comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi del MOG e del Codice Etico.

Pertanto, in linea generale, è vietato utilizzare a qualsiasi titolo, ovvero mettere a disposizione del pubblico - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno protetta; utilizzare a qualsiasi titolo segreti aziendali altrui; riprodurre abusivamente, imitare, alterare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli di terzi; utilizzare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet - opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società o nei servizi resi dalla stessa, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali ovvero programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società o dal Consorzio;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società o effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma - anche attraverso il sito aziendale - senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi

titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;

- accedere illegalmente e duplicare banche dati ovvero utilizzo di software e/o banche dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta e in ogni altra ipotesi di violazione del diritto d'autore.

## **PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

La società, oltre all'adozione del Codice Etico, si è dotata di un apposito Regolamento Informatico.

Oltre alle procedure applicative adottate dalla Società, tutti i Destinatari del modello e le funzioni aziendali coinvolte devono rispettare i seguenti presidi:

- il personale incaricato della Società predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audio visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- i documenti o le informazioni, che costituiscono per l'azienda "know how" aziendale tecnico o commerciale protetto, non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ufficio di appartenenza; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard;
- i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Direzione.

## **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

1. **Gestione Marketing e Pubblicità;**
2. **Gestione delle risorse informatiche.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

In relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, i Responsabili operanti nelle Attività a Rischio di commissione di tali fattispecie, sono tenuti a trasmettere all'OdV i seguenti flussi informativi:

- a) Descrizione dei presidi adottati nell'ambito della gestione delle licenze software e banche dati.
- b) Controlli sull'utilizzo delle licenze software effettuate internamente o da fornitori esterni e segnalazione di eventuali criticità rilevate.
- c) Elenco di nuove procedure adottate dalla Società o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio della presente sezione.
- d) Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste dalla presente Parte Speciale.
- e) Segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente.
- f) Descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (es. installazione di software non autorizzati, accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati etc..).

\*

## PARTE XII: REATI AMBIENTALI (ART. 25 *undecies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali di cui agli art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 che possono configurare in capo alla Società la responsabilità amministrativa.

### LE FATTISPECIE DI REATO

A seguito dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente commissibili nel contesto aziendale i seguenti reati:

❖ **DISCARICA NON AUTORIZZATA (art. 256, comma 3, 1° per D.Lgs. 152/2006)**

È punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Integra il reato risparmiare nella gestione dei rifiuti mantenendoli in azienda per un tempo maggiore a quello consentito.

❖ **MISCELAZIONE DI RIFIUTI (art. 256, comma 5, D.Lgs 152/2006)**

È punito chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Integra il reato il risparmio nella gestione dei rifiuti unendone di classificazione diversa per farli raccogliere insieme.

❖ **ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI SANITARI NON AUTORIZZATA (art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/2006)**

È punito chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 277, comma I, lett. b).

❖ **INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI E DI DISCARICHE (art. 256 comma 4, D.Lgs. )**

È punito chi non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni durante le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi; attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi; attività di gestione di una discarica.

❖ **UTILIZZO DI CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI CON FALSE INDICAZIONI (art. 260 bis comma 7, 3° per D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi, durante il trasporto da uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Tale reato potrebbe essere integrato risparmiando nel gestire un rifiuto pericoloso come non pericoloso.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO**

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

- 1.** attività di gestione dei rifiuti e sostanze inquinanti nell'ambito della sede e delle farmacie;
- 2.** attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- 3.** gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
- 4.** contatti con autorità pubbliche di vigilanza (già oggetto di specifica valutazione perché rischio per così dire trasversale anche rispetto ad altre attività potenzialmente a rischio).

In tale contesto risulta rilevante evidenziare le **tipologie di rifiuti** che la Società tratta. In particolare:

**a.** Rifiuti propri:

Derivanti dall'attività essenzialmente di ufficio, sede e farmacie – rifiuti provenienti da attività amministrative e d'ufficio, cartucce e toner esauriti per fotocopiatrici, stampanti e fax e parti di esse (codice CER 08.03.17 e 08.03.18), neon e tubi fluorescenti esauriti (codice CER 20.01.21), ed attrezzatura elettronica obsoleta da avviare allo smaltimento (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici e quanto altro (codici CER applicabili 16.02.14 e/o 16.02.13\*).

Detti rifiuti, di quantità assai modesta e di carattere straordinario, sono generalmente consegnati ai fornitori dei prodotti nuovi in sostituzione dei precedenti.

**b.** Derivanti dal servizio di autoanalisi (codice CER 18.01.03).

Detti rifiuti speciali a rischio infettivo, prodotti peraltro in quantità estremamente contenute sono raccolti in appositi contenitori e, essendo abbondantemente inferiori al limite di 200 lt/mese, smaltiti entro 180 gg tramite smaltitore professionale autorizzato di cui viene controllata l'autorizzazione, con compilazione del F.I.R ad ogni prelievo, compilazione del registro di carico e scarico. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro sono stati acquistati guanti certificati per il maneggio degli aghi;

**c.** Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti (codice CER 18.01.09) comprendente anche rifiuti di altri.

Detti rifiuti speciali non pericolosi vengono raccolti in appositi contenitori in ciascuna sede di vendita ed annualmente smaltiti mediante conferimento come rifiuti speciali non pericolosi a trasportatori autorizzati, di cui viene controllata l'autorizzazione, con compilazione del F.I.R ad ogni prelievo.

- d. materiale cartaceo (codice CER 20.01.01.), viene eliminato mediante raccolta differenziata del servizio raccolta rifiuti comunale.

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE**

La presente Parte Speciale mira a contenere il rischio di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, o anche possano potenzialmente diventare rilevanti sotto questi profili.

A tal fine, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale, di osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale e rispettare le norme di protezione ambientale ed il Codice Etico.

E' fatto divieto ai medesimi Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25 undecies del Decreto.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
2. falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. violare l'obbligo di redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalle farmacie;
4. abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
5. effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
6. miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
7. violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
8. violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
9. falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
10. impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La società, oltre all'adozione del Codice Etico, si è dotata di un apposito regolamento per la gestione dei rifiuti ed un accorto procedimento di controllo dei fornitori.

In tal senso, oltre alle procedure applicative adottate dalla Società, tutti i Destinatari del modello e le funzioni aziendali coinvolte devono rispettare i seguenti presidi:

- a. verificare l'esistenza e la validità attuale delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle iscrizioni in appositi Albi da parte dei soggetti cui i rifiuti vengano consegnati per lo smaltimento.
- b. Verificare la rispondenza del rifiuto conferito a quanto previsto dal titolo autorizzativo in possesso dello smaltitore;
- c. Verificare il luogo/sito ove il rifiuto verrà indirizzato;
- d. Verificare il possesso del titolo autorizzativo in capo a chi riceve e tratta i rifiuti (destinatario finale).

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI AMBIENTALI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

### **1. Gestione e smaltimento dei rifiuti.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili;
- **Controlli Esterni:** La Società è soggetta a controlli esterni da parte della Autorità competenti.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Oltre all'attività ispettiva dell'ODV mediante specifici controlli di propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni ricevute – dovranno essere trasmessi all'ODV dalle competenti funzioni:

- Verbali di monitoraggio periodico redatti dal Responsabile del Sistema di Qualità e Ambiente e dagli enti certificatori;

- Report di Non Conformità rilevate dal Sistema di Gestione anche a seguito di ispezioni o verifiche da parte delle Autorità preposte al controllo (es. ARPA, ASL, etc.);
- Atti della pubblica autorità da cui si evinca una inosservanza, anche potenziale, degli obblighi normativi in materia ambientale;
- Segnalazione di modifica degli impianti tecnologici dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l'impatto ambientale in stabilimenti e/ o sedi esistenti.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e necessaria al medesimo per l'espletamento dei predetti controlli.

\*



## PARTE XIII: REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 *duodecies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale riguarda le singole fattispecie di reato di cui all'art. 25-*duodecies* considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società, nell'ambito delle cosiddette attività "sensibili" dove è teoricamente possibile la commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono state individuate attraverso l'attività di risk assessment.

### LE FATTISPECIE DI REATO

In virtù dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di riferimento i reati esposti di seguito.

#### ❖ LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 286/1998)

Il reato si configura dove il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; o il cui permesso sia stato revocato o annullato e lo sfruttamento di manodopera sia compiuto con almeno una di queste modalità: i lavoratori occupati sono in numero maggiore di tre; i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; i lavoratori occupati sono sottoposte alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p.

Integra il reato l'ottenimento di vantaggi economici attraverso il risparmio di: costi del personale (sia in termini di stipendi che di oneri pagati), costi di fornitura e di prestazione d'opera.

#### ❖ TRASPORTO E INGRESSO DI STRANIERI NELLO STATO IN VIOLAZIONE DEL TU IMMIGRAZIONE (ART. 12, comma III°, comma III° *bis*, comma III° *ter* D. Lgs. 286/1998)

La norma punisce chiunque, in violazione del TU sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso.

Integra il reato l'aver a disposizione lavoratori stranieri da impiegare in azienda, carenti di documentazione e facilmente manovrabili.

#### ❖ FAVOREGGIAMENTO PERMANENZA DI STRANIERI NELLO STATO IN VIOLAZIONE DEL TU SULL'IMMIGRAZIONE (ART. 12, comma V°, D. Lgs. 286/1998)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Integra il reato l'ottenimento di un'utilità dal favoreggiamento.

## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto:

1. Amministrazione del personale (selezione, assunzione e cessazione del rapporto);
2. Qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

In via generale, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Codice Etico.

Inoltre, è fatto espresso divieto di assumere cittadini extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale.

Il personale addetto alle procedure di assunzione all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a:

- trasmettere tempestivamente al vertice aziendale una dichiarazione scritta attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel D.Lgs. n. 286/98;
- garantire la copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenere il miglior rapporto possibile, viste le condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" hanno l'assoluto divieto di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La società, oltre all'adozione del Codice Etico, si è dotata di un apposito regolamento sulle assunzioni ed un accorto procedimento di controllo dei fornitori di beni e servizi.

In tal senso, con riguardo alle operazioni riguardanti l'amministrazione del personale (selezione, assunzione e cessazione del rapporto), in aggiunta a quanto previsto nel predetto regolamento, si prevede che:

1. in fase di assunzione, sia ottenuta dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno e ne sia verificata la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
2. la documentazione sia conservata, ad opera della funzione aziendale competente, in un apposito archivio, con modalità da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e

servizi previsto che:

1. sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
2. sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

1. **Gestione del personale;**
2. **Gestione e selezione di fornitori di beni e servizi.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato moderato per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili, con accorta verifica della documentazione rilevante;
- **Controlli Esterni:** La Società è soggetta a controlli esterni da parte della Autorità competenti.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

L'ufficio personale, in occasione di nuove assunzioni di lavoratori extra comunitari, comunica prontamente tutti i dati all'OdV.

\*

## PARTE XIV: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 *terdecies* D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di “Razzismo e xenofobia” introdotti dall’art. 5 comma 2, della l. n. 167/2017 che ha introdotto l’art. 25-*terdecies* il quale sanziona l’ente in caso di commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3-*bis*, della l. n. 654/1975.

### FATTISPECIE DI REATO

L’unica fattispecie di reato che, secondo la mappatura dei rischi effettuata, è stata ritenuta potenzialmente commissibile da parte della Società è la seguente.

#### ❖ PROPAGANDA O ISTIGAZIONE E INCITAMENTO ALLA NEGAZIONE DI CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ (ART. 604 *bis* C.P.)

La norma punisce chi fa propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi partecipa, promuove, dirige o presta assistenza all’attività di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Integra il reato l’istigazione dei lavoratori all’odio razziale o l’uso della violenza verbale a sfondo razziale in modo da forzare i lavoratori vittime a dimettersi o non azionare i propri diritti.

### IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Le funzioni ed aree aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati ricomprendono:

1. Gestione del Personale (reclutamento, assunzione e gestione);
2. Gestione Amministrativa/Societaria.

### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

In via generale, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Codice Etico.

Inoltre, ripudiano il razzismo nonché ogni forma di discriminazione di ogni genere e razza, la xenofobia e la riduzione in schiavitù, assumono comportamenti etici e rispettosi del giusto trattamento e delle pari opportunità.

Tutti i destinatari sono soggetti ai seguenti divieti:

- effettuare donazioni, liberalità o sponsorizzazioni ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall’art. 3, comma 3-*bis*, della l. n. 654/1975;

- utilizzare per pubblicità, propaganda o per qualsiasi altra forma di sponsorizzazione o diffusione immagini, frasi o materiale multimediale anche solo vagamente a sfondo razzista e denigratorio.

### PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali indicate nel regolamento per reclutamento personale, nel regolamento sulle sponsorizzazioni e sulla vendita degli spazi pubblicitari per l'attività di propaganda e nel Regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici per un corretto utilizzo degli strumenti informatici con particolare riferimento ad internet, la Società può adottare ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati previsti in questa parte ed in particolare:

- ogni destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle procedure aziendali in materia e alle condizioni dei contratti di licenza;
- salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'azienda o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa azienda o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa, in special modo se correlati alla discriminazione razziale e all'apologia dei reati richiamati all'art. 25-terdecies;
- le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali;
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso l'Ufficio Segreteria Presidenza che, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione per quanto riguarda la veste grafica di eventuali supporti prodotti, le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

#### **1. Gestione Amministrativa e del Personale.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- a) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

\*

## PARTE XV: REATI TRIBUTARI (ART. 25 *quinqüesdecies* D. lgs. 231/2001)

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha inserito l'art. 25 *quinqüesdecies* al D.Lgs. 231/2001.

L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori". Pertanto, l'adozione del Modello consente alla Società di prevenire pratiche illecite adottate a propria insaputa ovvero tollerate, se poste in essere da terzi, e contrastare efficacemente le condotte tendenti a far conseguire alla medesima profitti illeciti di natura fiscale.

### FATTISPECIE DI REATO

Si elencano le fattispecie di reato che, secondo la mappatura dei rischi effettuata, sono stati ritenuti astrattamente commissibili da parte della Società.

#### ❖ **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie atti altri fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma punisce altresì con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei mesi. Integra il reato risparmiare su imposte o su eventuali sanzioni.

#### ❖ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, comma I°, D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie. Integra il reato porre in essere tali condotte ad es. per risparmiare sulle imposte.

#### ❖ **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, comma II° bis, D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi di ammontare inferiore ad euro centomila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o utilizzati con l'amministrazione finanziaria. Integra il reato porre in essere tali condotte ad es. risparmiare sulle imposte.

#### ❖ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE DEGLI ARTIFICI (ART. 3 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

#### ❖ EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, comma I°, D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

#### ❖ EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI PER VALORE < 100.000 EUR (ART. 8, comma II° bis, D. Lgs. 74/2000)

Il fatto sussiste quanto l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila.

#### ❖ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



## IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI PROCESSI A RISCHIO REATO

Si tratta prevalentemente di “reati propri”, nel senso che possono essere commessi dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai Responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari ecc. Inoltre, i reati in questione possono consumarsi con l'intervento e la complicità, diretta o indiretta, di soggetti esterni che operano in qualità di consulenti/collaboratori e che, come specificato nella Parte Generale, si configurano ugualmente come Destinatari del Modello.

Pertanto, la Società ha individuato quali funzioni aziendali coinvolte potenzialmente nell'ambito di reati tributari oltre all'AU, l'Area Amministrativa/Societaria, l'Area Gestione dei Documenti e dei Pagamenti, e coloro che svolgono funzioni in ambito amministrativo-contabile anche in via di fatto.

La mappatura dei rischi svolta ha evidenziato come aree sensibili, anche solo potenzialmente interessate da tali fattispecie di reato, i seguenti processi:

1. Gestione della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi; formazione e redazione del bilancio d'esercizio, attività di reporting, relazioni-prospetti, altre comunicazioni sociali;
2. Gestione dei flussi finanziari e monetari, e delle operazioni di pagamento e delle movimentazioni dei conti correnti bancari della Società;
3. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
4. Gestione approvvigionamenti (es. fornitori di servizi);
5. Gestione di acquisti di materie prime, semilavorati, componenti e forniture;
6. Gestione partecipazione a gare pubbliche o a trattative ad invito per l'affidamento di lavori pubblici, gestione autorizzazione subappalti, rapporti con soggetti coinvolti nelle gare d'appalto, relazioni con soggetti pubblici e privati e gestione dell'eventuale contenzioso con i suddetti soggetti;
7. Operazioni straordinarie.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a condotte corrette e trasparenti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Sono tenuti altresì, ciascuno per le proprie aree di competenza, ad osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario, evitando dichiarazioni difformi rispetto a quanto risulta dai sistemi contabili della società.

Coerentemente con i principi aziendali è fatto pertanto espressamente divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;
- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
- autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
- predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
- effettuare pagamenti e incassare di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale: eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- effettuare acquisti attraverso il ricorso a mercati non consolidati;
- stipulare contratti di fornitura in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- alienare simulatamente beni o asset aziendali, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

## PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati tributari la Società ha adottato i seguenti presidi:

- È assicurato il regolare funzionamento, la trasparenza e la correttezza dei flussi finanziari e della contabilità anche attraverso gli strumenti informatici utilizzati;
- Ogni pagamento viene eseguito esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- Tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale: eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- È previsto il puntuale controllo affinché vi sia corrispondenza tra ogni importo effettivamente incassato e quanto fatturato;
- Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- È assicurata evidenza scritta ad ogni pagamento, la veridicità dei dati predisposti, la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- È prevista la stretta collaborazione tra l'amministrazione e il commercialista in modo da garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, nonché il rispetto della normativa fiscale-tributaria;
- È svolta un'adeguata attività di selezione dei fornitori, a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari.

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI TRIBUTARI

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

### **2. Gestione Amministrativa e del Personale.**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

- **Controlli Esterni:** A seguito dell'elaborazione interna dei documenti contabili, gli stessi sono sottoposti a verifica e/o integrazione da parte di un Commercialista ed Esperto Contabile. Viene altresì previsto un ciclo attivo di cassa.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

All'Organismo vanno trasmessi all'OdV le seguenti informazioni:

- a. l'esito di eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- b. la notizia di eventuali ispezioni da parte delle autorità in materia contabile-finanziaria-tributaria con il relativo verbale;
- c. eventuali comunicazioni, provenienti dal Commercialista relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- d. report avente ad oggetto le operazioni di donazione e di sponsorizzazione in corso e adottate.

\*

## PARTE XVI: REATI DI CONTRABBANDO (art. 25 *sexiesdecies*)

Con l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* – a seguito del D. Lgs 75/2020 in attuazione della direttiva UE 2017/1371 c.d. "Direttiva PIF" – sono stati ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il contrabbando.

In particolare, la disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel DPR 43 del 1973 (c.d. Testo Unico Doganale) il quale disciplina:

- i dazi doganali, ossia "*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone*", che sono applicati a tutti quei prodotti che non provengono da Paesi facenti parte dell'Europa e che rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario;
- i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali, tra i quali vi rientra il "diritto di confine", che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione, nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

Allo stesso modo, nel TU Doganale si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*", ai quali fa seguito un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

### LE FATTISPECIE DI REATO

#### ❖ **CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA (art. 282 DPR 43/1973)**

La norma punisce chiunque – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera 4.000 euro –

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando. Integra reato l'utilizzo, per il trasporto delle merci, vengono impiegati vettori.

#### ❖ CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA DOGANALI (ART. 286 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera i 4.000 euro – chiunque nei territori extra doganali di cui all'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

#### ❖ CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera 4.000 euro – chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

#### ❖ CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ART. 288 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera 4.000 euro – il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

#### ❖ CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE (art. 289 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera euro 4.000 – chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.

#### ❖ CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (art. 291 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera euro 4.000 – chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose o usa altri mezzi fraudolenti.

#### ❖ ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (art. 292 DPR 43/1973)

La norma punisce – se l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera euro 4.000 – chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

#### ❖ OMISSIONE O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE (art. 318 DPR 43/1973)

La norma punisce chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito o prorogato ai sensi dell'art. 95.

#### ❖ INOSSERVANZA DI FORMALITA' DOGANALI (art. 319 DPR 43/1973)

La norma punisce chiunque importa o esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227; presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione dopo il termine stabilito dalla bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo; presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso.

### **IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI e DEI PROCESSI A RISCHIO REATO**

La Società ha individuato quali funzioni aziendali coinvolte l'AU, il Responsabile Amministrazione e Controllo, l'Ufficio appalti, acquisti e approvvigionamenti.

Nell'ambito delle funzioni e delle aree a rischio reato, costituiscono processi nell'ambito dei quali è potenzialmente commissibile una delle fattispecie di reato di contrabbando:

1. Gestione amministrativa;
2. Gestione importazione di merci da Paesi extraUE per il tramite di intermediari;
3. Gestione vendite;
4. Gestione individuazione e selezione degli spedizionieri;
5. Gestione individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
6. Gestione acquisti e approvvigionamento delle materie prime;
7. Gestione vendite.

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONDOTTE VIETATE**

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, nonché le disposizioni del Codice Etico che disciplinano l'attività della Società.

Sono tenuti, altresì, ad assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

Ai destinatari del Modello coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono imposti i seguenti divieti:

- fornire dati ed informazioni non veritiere o erronee all'Agenzia delle Dogane, anche in sede di eventuali ispezioni;
- introdurre e far introdurre nei mezzi di servizio merci anche solo potenzialmente in contrabbando;
- stipulare contratti con fornitori che non diano idonee garanzie sui propri requisiti nonché sulla provenienza del carburante.

### **PRESIDI DI CONTROLLO E REGOLE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Nonostante la Società non importi direttamente prodotti, la stessa al fine di minimizzare il rischio di commissione del reato, adotta le seguenti misure:

- Suddivisione dei ruoli relativi a tutti gli adempimenti relativi al trasporto in Italia rispetto a quelli relativi al trasporto all'estero che vengono affidati a due funzioni diverse;
- Il trasporto di prodotti anche provenienti dall'estero è curato, per il tramite di intermediari, secondo specifiche procedure di verifica;
- puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale.

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ETICO-ORGANIZZATIVI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

La Società adotta e migliora progressivamente un sistema di controlli interni volto a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Il sistema si compone di protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

I protocolli di prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili indicate precedentemente, sono adottati nelle seguenti aree:

1. **Gestione importazioni di merci da Paesi extraUE per il tramite di intermediari e selezione degli stessi**

Relativamente al rischio di commissione di reati in parola è considerato lieve per i seguenti motivi:

- **Controlli Interni:** La Società è soggetta a controlli interni, effettuati da diverse figure professionali, che monitorano le aree sensibili.

### FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale. In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella Parte Generale, lasciando a



quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello. I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

\* \* \*